

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

983^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

VENERDÌ 15 DICEMBRE 2000

(Notturna)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIOPag. V-XII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-42

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 43-115

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)117-124

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO	
RESOCONTO STENOGRAFICO	
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2
DISEGNI DI LEGGE	
Seguito della discussione:	
(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):	
SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica	2, 4, 5 e <i>passim</i>
GIARETTA (PPI), relatore	3, 4, 5 e <i>passim</i>
GERMANÀ (FI)	3
MINARDO (FI)	3
VEGAS (FI)	3, 7, 8 e <i>passim</i>
D'ALÌ (FI)	6, 10, 16 e <i>passim</i>
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica	8
CÒ (Misto-RCP)	8, 27
MORO (LFNP)	9, 12, 14 e <i>passim</i>
ROSSI (LFNP)	14, 15
PERUZZOTTI (LFNP)	17
STIFFONI (LFNP)	18, 19
DUVA (DS)	21
DE LUCA Michele (DS)	22, 31, 41
VERALDI (PPI)	24
MANZI (MISTO-COM)	24
SALVI, ministro del lavoro e della previdenza sociale	24, 25
PASTORE (FI)	Pag. 29, 40
PINTO (PPI)	33, 40
MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU)	34
NAPOLI Roberto (UDEUR)	32
AZZOLLINI (FI)	8, 36
COLLA (LFNP)	39
CAMBER (FI)	39
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	7, 13, 19 e <i>passim</i>
Verifiche del numero legale	10, 11, 16
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI SABATO 16 DICEMBRE 2000	42
ALLEGATO A	
DISEGNO DI LEGGE N. 4885:	
Articolo 71 ed emendamenti dal 71.1036	43
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 71	47
Articolo 72 ed emendamenti	48
Articolo 73 ed emendamenti	51
Articolo 74, emendamenti e ordini del giorno nn. 913 e 914	60
Articolo 75 ed emendamenti	91
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 75	99
Articolo 76, emendamenti e ordini del giorno nn. 770, 915 e 916	100
ALLEGATO B	
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	117

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 21,05.

Il Senato approva il processo verbale della seduta notturna di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 21,09 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 71, nel testo proposto dalla Commissione, sospeso nella seduta pomeridiana.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Chiede l'accantonamento degli emendamenti riferiti al comma 14.

GERMANÀ (FI). È contrario all'accantonamento e chiede una votazione sul punto.

Il Senato, con votazione per alzata di mano, seguita dalla controprova chiesta dal senatore MINARDO (FI), approva la proposta di accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 71, che pertanto risulta anch'esso accantonato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 72 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 72.2001, 72.2002 e 72.2003 sono stati ritirati.

Il Senato respinge quindi l'emendamento 72.2000 ed approva l'articolo 72.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 73 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, compreso il 73.2800 del Governo. (v. *Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti, tranne che al 73.2800. In ordine al 73.1001, si rimette al Governo.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore ed è contrario al 73.1001.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 73.1000, 73.1003 e 73.1010 per le rispettive parti ammissibili, nonché 73.1001, 73.1002 e dal 73.1004 al 73.1008. L'emendamento 73.1009 è precluso per la parte ammissibile. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALÌ (FI), è poi approvato il 73.2800, mentre è respinto il 73.2000.

PRESIDENTE. Il 73.2200 è assorbito a seguito dell'approvazione dell'1.2600.

VEGAS (FI). Chiede chiarimenti sulla decurtazione di 100 miliardi per la Presidenza del Consiglio ed in particolare se si intenda privare la stessa dei fondi per le spese obbligatorie.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anche sulla base d'una specifica informativa pervenuta dalla Presidenza del Consiglio, attestante il riordino dei conti,

assicura che le spese obbligatorie saranno garantite anche per il prossimo esercizio. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Pinggera*).

Il Senato approva l'articolo 73, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 74 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CÒ (*Misto-Com*). Il 74.1004 pone un tetto massimo alle cosiddette pensioni d'oro, sia pubbliche che private, evitando l'ipocrisia dell'indicizzazione.

MORO (*LFNP*). Il 74.1014 tende a rivitalizzare la presenza nelle zone di montagna. Ritira inoltre il 74.1007, il 74.1008, il 74.1009, il 74.1016, il 74.1022, il 74.1024, il 74.1041, il 74.1047 e il 74.1053.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti, ad eccezione del 74.1037, se modificato, e del 74.1018, come subemendato dal 74.1018/2000, se viene soppressa la parte relativa alla compensazione. Infine, si rimette al Governo per il 74.1057.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. È favorevole all'emendamento 74.1057 di cui propone una riformulazione.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore D'ALÌ (FI), il Senato respinge il 74.1000 e il 74.1001. Sono quindi respinti gli emendamenti dal 74.1002 al 74.1013.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge il 74.1014. Sono quindi respinti il 74.1015 e il 74.1017, mentre sono approvati il 74.1018/2000 e il 74.1018 (Nuovo testo), nel testo emendato. Infine sono respinti il 74.1019, il 74.1020 e il 74.1021.

ROSSI (*LFNP*). Insiste sul 74.1023, che mira ad estendere il nuovo sistema di tassazione applicato alle forme di assistenza complementare a capitalizzazione individuale anche ai pensionati che risultano a carico di fondi complementari a prestazione differita.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Conferma il parere contrario, sia per un problema di copertura finanziaria, sia perché l'emendamento introdurrebbe elementi di asistematicità nella normativa.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore D'ALÌ (FI), il Senato respinge il 74.1023. È anche respinto il 74.1025.

MORO (LFNP). Insiste sul 74.1026, per il quale chiede la votazione nominale elettronica.

PERUZZOTTI (LFNP). Il Gruppo della Lega sottoscrive l'emendamento.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 74.1026. Vengono altresì respinti gli emendamenti da 74.1027 a 74.1031.

STIFFONI (LFNP). Gli emendamenti 74.1032, 74.1033 e 74.1034 tendono a riconoscere anche ai lavoratori italiani la facoltà riconosciuta ai lavoratori extracomunitari di richiedere la liquidazione dei contributi versati e a limitare tale possibilità per i secondi, nel caso la prestazione sia stata inferiore ad un quinquennio.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. La contrarietà al 74.1032 riguarda l'aumento degli oneri, mentre per gli altri la contrarietà del Governo è di tipo politico.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge gli emendamenti 74.1032, 74.1033 e 74.1034. Sono poi respinti il 74.1035 e il 74.1036, mentre viene approvato il 74.1037 (Nuovo testo). Sono quindi respinti gli emendamenti 74.1038, 74.1039 e 74.1040.

GIARETTA, relatore. È contrario al 74.1042 (Ulteriore nuovo testo).

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Concorda.

DE LUCA Michele (DS). Superata la parziale inammissibilità riscontrata in sede di Commissione, l'emendamento garantirebbe parità di trattamento ai lavoratori nei diversi territori. Lo trasforma comunque nell'ordine del giorno n. 913. (v. *Allegato A*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 913, in quanto accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Il Senato respinge l'emendamento 74.1043.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 74.1044, 74.1046 e 74.1055 sono stati ritirati.

Vengono quindi respinti gli emendamenti 74.1045, 74.1048, 74.1049, 74.1050, 74.1051, 74.1052, 74.1054 e 74.1056.

VERALDI (PPI). Accetta la modifica suggerita al 74.1057. (v. Allegato A).

Il Senato approva l'emendamento 74.1057 (Nuovo testo). (Applausi del Gruppo PPI).

MANZI (Misto-Com). Ritira il 74.2000 e presenta l'ordine del giorno n. 914. (v. Allegato A).

GIARETTA, *relatore*. È favorevole.

SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. In quanto accolto dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno non viene posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 74 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'emendamento 71.0.1200, precedentemente accantonato, che il senatore Pelella ha modificato. (v. Allegato A).

GIARETTA, *relatore*. È favorevole.

SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concorda.

D'ALÌ (FI). Forza Italia è contraria, in quanto con l'emendamento si determinerebbe un danno ai cittadini creditori nei confronti dell'INPS. Chiede altresì la votazione nominale elettronica. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Bornacin).

Il Senato approva l'emendamento 71.0.1200 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 75 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CÒ (Misto-RCP). Illustra tutti i propri emendamenti, che intendono aumentare le pensioni al trattamento minimo.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda.

Risultano quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 75, che viene approvato. È successivamente respinto il 75.0.1000.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 76, degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

PASTORE (FI). Gli emendamenti a sua firma intendono evitare che l'istituto della totalizzazione venga introdotto nel modo sbagliato, anche per l'insostenibilità dei costi sia per gli enti, sia per le casse private. (*Applausi dal Gruppo FI*).

DE LUCA Michele (DS). La norma in esame è atto dovuto conseguentemente ad una sentenza della Corte costituzionale, a tutela dei professionisti e dei lavoratori. L'emendamento 76.1007 cerca di tenerne ancora più conto. Illustra altresì l'emendamento 76.2002 e l'ordine del giorno n. 770. (*Applausi dal Gruppo DS e del senatore Bedin*)

NAPOLI Roberto (UDEUR). Sottoscrive il 76.1011, che illustra, segnalando la complessità della materia oggetto dell'articolo 76, di cui propone l'accantonamento. (*Applausi dai Gruppi UDEUR, DS e PPI e del senatore D'Urso*).

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU). L'emendamento 76.1037 consentirebbe ai lavoratori agricoli che non hanno potuto farlo entro il 31 dicembre 1991 di riscattare il periodo di contribuzione scoperto.

PINTO (PPI). Aggiunge la firma al 76.1033 e chiede di valutare l'opportunità di una pausa di riflessione sugli emendamenti 76.1011, 76.1012 e 76.1013 per una trovare soluzione che rispetti l'impianto individuato dalla Camera dei deputati, senza gravare eccessivamente di oneri gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti. (*Applausi dai Gruppi PPI e UDEUR*).

GIARETTA, *relatore*. Propone di confermare il testo approvato in Commissione. Pertanto invita a ritirare l'emendamento 76.2002 ed a trasformare il 76.1007 in un ordine del giorno, esprimendo invece parere contrario sui restanti emendamenti. È favorevole all'ordine nel giorno n. 770 e si rimette all'Assemblea sulla proposta del senatore Pinto.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli identici 76.1000, 76.1001 e 76.1002.

AZZOLLINI (FI). La scelta operata dalla maggioranza a proposito delle forme pensionistiche obbligatorie gestite da enti di natura privatistica non è condivisibile perché grava di oneri eccessivi i gestori ed appare inidonea a conseguire i risultati preventivati. Peraltro, con un emendamento al disegno di legge finanziaria, che dovrebbe avere finalità completamente

diverse, si introduce in modo surrettizio una riforma di ordine previdenziale senza attuare la concertazione con le categorie interessate. Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 76.1003. (*Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni*).

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 76.1003, di contenuto identico al 76.1004. Risultano quindi respinti gli emendamenti 76.1005 e 76.1006.

COLLA (LFNP). L'emendamento 76.1007 ricalca una proposta di legge presentata nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati dalla Lega Nord. Dichiaro pertanto voto favorevole chiedendone la votazione nominale elettronica. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

DE LUCA Michele (DS). Trasforma l'emendamento 76.1007 nell'ordine del giorno n. 915. (*v. Allegato A*).

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 915, accolto come raccomandazione dal Governo, non verrà posto ai voti.

CAMBER (FI). Sottoscrive gli emendamenti a prima firma Pastore.

A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 76.1008, fino alle parole «a proprio carico», sono preclusi la parte relativa alla compensazione ed i successivi emendamenti fino al 76.1013. Il Senato respinge l'emendamento 76.2000.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 770, nel quale è stato trasformato l'emendamento 76.1014, non viene posto ai voti in quanto accolto dal Governo.

PASTORE (FI). La soluzione ai problemi di gestione delle casse previdenziali è nell'applicazione del sistema contributivo. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Pinggera*).

Il Senato respinge gli identici 76.1015 e 76.1016, nonché i successivi 76.1017 e 76.1018. Risultano altresì respinti gli emendamenti dal 76.1019 al 76.1024, di contenuto identico.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 76.1025 e 76.1036 sono stati ritirati.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 76.1026 al 76.1030, tra loro identici.

DE LUCA Michele (DS). Ritira l'emendamento 76.2002.

Il Senato respinge l'emendamento 76.2001 e gli identici 76.1031, 76.1032 e 76.1033. Risultano respinti anche gli emendamenti 76.1034 e 76.1035.

PRESIDENTE. La senatrice Mazzuca Poggiolini ha trasformato l'emendamento 76.1037 nell'ordine del giorno n. 916.(v. *Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 916 non viene posto ai voti.

Il Senato approva l'articolo 76.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885 alla seduta di domani, sabato 16 dicembre, che avrà inizio alle ore 9. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 23,02.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 21,05*).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bo, Bobbio, Capaldi, Cioni, De Martino Francesco, Di Pietro, Lauria Michele, Leone, Loreto, Occhipinti, Pasquini e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Barrile, Monteleone e Pianetta, per partecipare alla settimana dell'amicizia dell'Associazione parlamentare tra Italia e Venezuela; Battaglia, Calvi, Diana Lorenzo, Figurelli, Follieri, Maritati e Schifani, per partecipare alla Conferenza ONU sul crimine transnazionale; D'Alessandro Prisco e Lauricella, per partecipare ai lavori del Conferenza degli italiani nel mondo presso la FAO.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 21,09*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 71, nel testo proposto dalla Commissione.

Riprendiamo le votazioni a partire dall'emendamento 71.1036.

Ad avviso del Governo il comma 14 dell'articolo 71 potrebbe essere così riformulato:

«14. A decorrere dall'anno 2004 il 50 per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303, del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni. Per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 è stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il Ministro delle finanze provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Chiedo di accantonare gli emendamenti al comma 14 dell'articolo 71.

PRESIDENTE. In questa maniera non approveremo mai un articolo.

Comunque, accantoniamolo, nella speranza di votarlo prima delle ore 23.

Il senatore Pelella ha chiesto l'accantonamento anche dell'emendamento 71.0.1002. Chiedo al relatore se è d'accordo.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, mi risulta che il Governo fosse disponibile ad esprimere un parere favorevole, però con una riformulazione che penso stia per essere terminata.

GERMANÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, non siamo favorevoli all'accantonamento del comma 14 perché esso è stato concordato con le organizzazioni professionali agricole. Pertanto chiediamo di non accantonarlo e di procedere alla votazione.

PRESIDENTE. Ma esiste una richiesta di accantonamento.

GERMANÀ. Allora mettiamo in votazione la proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di accantonare gli emendamenti al comma 14 dell'articolo 71.

È approvata.

Risulta di conseguenza accantonato l'articolo 71.

MINARDO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 72, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, poiché si tratta di un nuovo meccanismo mi chiedo il motivo per cui non anticiparlo. Eviteremmo in fondo anche *lack* temporali che forse hanno effetti sui flussi di cassa.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Moro si danno per illustrati. Pregherei soprattutto i senatori di maggioranza di rendere facile la conclusione dei lavori della seduta notturna.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 72.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 72.2000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 72.2001, 72.2002 e 72.2003 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 72.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 73, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

L'emendamento 73.1000, presentato dal senatore Albertini, si dà per illustrato.

Si danno altresì per illustrati gli emendamenti presentati dai senatori Pelella, Napoli Roberto, Maceratini, Azzollini, Ascutti, Gubert e dal Governo.

Comunico che il Governo ha presentato il seguente emendamento, che reca il n. 73.2800:

«All'articolo 73 sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Con effetto dal 1° gennaio 2003 è soppresso il contributo di cui all'articolo 37 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, dovuto dai dipendenti iscritti alla gestione speciale presso l'Istituto postelegrafonici, soppressa ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è rispettivamente stabilito nella misura di 1,75 e 1 punti percentuali".

Conseguentemente all'articolo 143:

Tabella C: decreto legislativo 303/1999

UPB 3132 Presidente del Consiglio dei ministri - Cap 2710

2003: - 105.000

Tabella A: Ministero del lavoro

2001: - 35 miliardi

2002: - 70 miliardi».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Poiché si tratta di un emendamento scritto su un foglio, che non è contenuto nel fascicolo degli emendamenti, pregherei di distribuirlo in Aula. Occorre distribuire ai senatori il testo degli emendamenti non stampati nel fascicolo, perché altrimenti la Presidenza si vede costretta a non tenerne conto.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 73.1000, mentre sull'emendamento 73.1001 mi rimetto al Governo.

Inoltre, il mio parere è contrario sugli emendamenti 73.1002, 73.1003, 73.1004, 73.1005, 73.1006, 73.1007, 73.1008, 73.1009 e 73.1010.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore? (*L'onorevole sottosegretario Solaroli conversa con alcuni senatori*).

Per favore, vi pregherei tutti – senatori, relatori, Presidenti di Commissione – di lasciare libero il banco del Governo! Altrimenti sospendo la seduta perché avete bisogno di una riflessione; così perdiamo tempo!

Le ricordo, signor Sottosegretario, che il relatore si è rimesso al Governo sull'emendamento 73.1001.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore e parere contrario sull'emendamento 73.1001.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 73.1000, presentato dal senatore Albertini, per la sola parte ammissibile.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 73.1001, presentato dal senatore Pelella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 73.1002, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 73.1003, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori, per la sola parte ammissibile.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 73.1004, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 73.1005, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 73.1006, presentato dai senatori Ascitti e Tonioli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 73.1007, presentato dai senatori Ascitti e Tonioli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 73.1008, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 73.1009 è precluso nella parte ammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 73.1010, presentato dal senatore Gubert, per la sola parte ammissibile.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 73.2800, testé presentato dal Governo.

D'ALÌ. Signor Presidente, stiamo prendendo ora visione dell'emendamento 73.2800 soltanto in questo momento: abbiamo bisogno di un attimo per leggerlo.

PRESIDENTE. Ha ragione.

D'ALÌ. Signor Presidente, possiamo votarlo subito; però, chiediamo che la votazione venga effettuata mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 73.2800, presentato dal Governo.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 73.2000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 73.2200 è stato assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.2600.

Passiamo alla votazione dell'articolo 73.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, solo per far constatare che con l'approvazione dell'emendamento 73.2800 del Governo, che risistema la questione dell'IPOST, si provoca l'effetto di diminuire lo stanziamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2003 da 693 a 588 miliardi di lire.

Prima domanda: erano per caso spese obbligatorie? Seconda domanda: forse la maggioranza considera di abbandonare la Presidenza del Consiglio in quell'anno e quindi di lasciarla sguarnita finanziariamente? *(Applausi dal Gruppo FI).*

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, devo dire che mi aspettavo questa domanda da parte del senatore Vegas. Abbiamo messo la rete e lui ci è caduto. (*Ilarità*).

Senatore Vegas, negli stanziamenti della Presidenza del Consiglio ci sono sia spese correnti sia spese in conto capitale. Dalla segreteria della Presidenza del Consiglio è arrivata un'informativa con la quale si avvertiva che era stato rimesso in ordine il bilancio e che si erano resi conto che alcune delle spese in conto capitale fatte nel corso di questi ultimi anni per l'abbellimento di Palazzo Chigi, in modo che il nuovo inquilino che dovesse arrivare potesse trovarsi a suo agio... (*Ilarità*) non sono più necessarie.

Posso informarla che se avesse qualche emendamento da presentare, che naturalmente verrebbe respinto, potrebbe anche utilizzare una riduzione di spesa per l'anno 2002 di 29 miliardi di lire, perché il completamento di quelle spese avrà degli effetti che sono stati programmati in parte anche su quell'anno. Quindi, ci sarà un utilizzo da parte del Governo in uno dei suoi emendamenti di una riduzione dello stanziamento per il 2002 per 29 miliardi.

Stia pure tranquillo che i soldi per pagare i dipendenti e per gestire la Presidenza del Consiglio ci sono. È solamente un *décalage* di spese di investimenti. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Pinggera. Applausi ironici dal Gruppo FI*).

VEGAS. Si utilizzano stanziamenti in conto capitale per spese di parte corrente!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 73, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 74, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti 74.1000, 74.1001 e 74.1003 si intendono illustrati.

AZZOLLINI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 74.1002.

CÒ. Signor Presidente, con l'emendamento 74.1004 chiediamo che la rivalutazione delle pensioni avvenga per tutti i trattamenti pensionistici nella misura del 100 per cento.

A noi pare che l'impostazione che il Governo ha dato sulla questione dell'indicizzazione faccia in qualche modo trasparire l'intenzione di incidere sui trattamenti pensionistici più alti. Ma se questa è l'intenzione, crediamo non sia necessario intervenire su un meccanismo automatico di indicizzazione, bensì, invece, sulle cosiddette pensioni d'oro, sulle pensioni più elevate, come Rifondazione Comunista da tempo ha proposto. Bisogna far questo stabilendo un tetto massimo per tutti i trattamenti retributivi, pubblici e privati, in modo da intervenire su una materia che ovviamente genera anche grave sconcerto nell'opinione pubblica.

L'idea di intervenire sull'indicizzazione mi sembra sostanzialmente ipocrita, perché lasciamo inalterate entità scandalose di trattamenti pensionistici e ci nascondiamo dietro la foglia di fico costituita dalla modifica del tasso della percentuale di indicizzazione.

Credo che la nostra proposta in ogni caso sia coerente con l'idea che tutti i trattamenti pensionistici debbano essere adeguati in maniera proporzionale all'aumento del costo della vita.

MORO. Signor Presidente, intendo ritirare alcuni emendamenti e illustrarne brevemente altri.

Ritiriamo gli emendamenti 74.1007, 74.1008 e 74.1009.

Invece, voglio richiamare l'attenzione del relatore e del Governo sull'emendamento 74.1014, che prevede la possibilità per i coltivatori diretti che raggiungono l'età pensionabile di continuare a condurre le aziende agricole in zone montane. Spesso ci lamentiamo che la montagna è abbandonata e sguarnita; con questa previsione riteniamo di rivitalizzare la presenza in montagna.

Ritiro l'emendamento 74.1016.

Invece, l'emendamento 74.1017 riprende l'emendamento 59.1006, rispetto al quale – se ben ricordo – il relatore aveva espresso un parere favorevole. Per fortuna, ripeto, abbiamo inserito questo emendamento simile al precedente e mi auguro che il relatore mantenga lo stesso orientamento.

Ritiro gli emendamenti 74.1022 e 74.1024, mentre sugli emendamenti 74.1023, 74.1026 e 74.1032 mi riservo di fare una dichiarazione di voto.

Infine ritiro gli emendamenti 74.1041, 74.1047 e 74.1053.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere negativo sugli emendamenti 74.1000, 74.1001, 74.1002, 74.1003, 74.1004, 74.1005 e 74.1006.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 74.1010, 74.1011, 74.1012, 74.1013, 74.1014 e 74.1015.

Per quanto riguarda l'emendamento 74.1017, non so se in precedenza ho espresso parere favorevole; se così fosse ho sbagliato, per cui esprimo ora parere contrario.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 74.1018/2000 del Governo e sull'emendamento 74.1018 così subemendato.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 74.1019, 74.1020, 74.1021, 74.1023, 74.1025, 74.1026, 74.1027, 74.1028, 74.1029, 74.1030, 74.1031, 74.1032, 74.1033, 74.1034, 74.1035 e 74.1036.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 74.1037, purché, al quinto rigo, le parole «sono assicurate» vengano sostituite con le altre «possono essere assicurate».

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 74.1038, 74.1039, 74.1040, 74.1042, 74.1043, 74.1044, 74.1045, 74.1046, 74.1048, 74.1049, 74.1050, 74.1051, 74.1052, 74.1054, 74.1055, 74.1056 e 74.2000.

Infine, sull'emendamento 74.1057 mi rimetto al Governo.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 74.1057 – su cui il relatore si è rimesso al Governo – il parere è favorevole, a condizione che la somma di lire 250 miliardi di lire sia ridotta a 100 miliardi.

PRESIDENTE. Quindi, è una battaglia vinta dal senatore Veraldi!
Passiamo alla votazione dell'emendamento 74.1000.

Verifica del numero legale

D'ALÌ. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 74.1000, presentato dal senatore D'Urso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 74.1001.

Verifica del numero legale

D'ALÌ. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 74.1001, presentato dal senatore D'Urso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1002, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1003, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1004, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1005, presentato dai senatori Tonioli e Asciutti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1006, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 74.1007, 74.1008 e 74.1009 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 74.1010, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1011, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1012, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1013, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 74.1014.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, mi spiace che né il relatore né il Governo abbiano ascoltato le motivazioni espresse in fase di illustrazione dell'emendamento 74.1014. Evidentemente nemmeno quando si parla della tutela di determinati territori in forme che non sono tanto onerose si presta l'attenzione che invece tante volte nei comizi si mostra sbandierando appunto l'interesse verso certi territori.

Ovviamente noi voteremo a favore dell'emendamento, per il quale chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 74.1014, presentato dai senatori Moro e Stiffoni.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 74.1015, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 74.1016 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1017, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1018/2000, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1018 (Nuovo testo), presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1019, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1020, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1021, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 74.1022 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 74.1023.

ROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione sia del Ministro che del relatore sull'emendamento in esame.

Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, fra le altre cose ha disposto, con effetto a partire dal 1° gennaio 2001, l'imposizione relativa alle prestazioni pensionistiche riferibili alla previdenza complementare.

Si ricorda che fino ad oggi le prestazioni riferibili alla previdenza complementare erogate in forma di trattamento periodico sono assoggettate ad imposta alla stessa stregua dei redditi ...

MORO. Signor Presidente, il Ministro non sta attento!

PRESIDENTE. Senatori, se continuate in questo modo sospendo la seduta. Ve lo preannuncio.

State seduti ai vostri posti.

ROSSI. Se invece del Ministro prestasse attenzione il Sottosegretario, mi va bene lo stesso. L'importante è che qualcuno del Governo ascolti ciò che sto dicendo.

PRESIDENTE. Senatore Forcieri, faccia sì che il Ministro possa ascoltare.

ROSSI. Stavo dicendo, signor Ministro, che le prestazioni riferite alla previdenza complementare erogate in forma di trattamento periodico sono assoggettate ad imposta alla stessa stregua del reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, ma solo per l'87,5 per cento, perché il fondo pensione già subisce una ritenuta del 12,5 per cento sui propri rendimenti finanziari.

Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, con decorrenza 1° gennaio 2000, occorrerà individuare per ogni singolo pensionato la provenienza storica della previdenza integrativa e assoggettarla alla seguente imposizione fiscale: la parte di contributo versato nel tempo dal datore di lavoro e dal lavoratore è soggetta all'imposta per il 100 per cento, in quanto già detratta dall'imponibile fiscale; il rendimento finanziario del contributo stesso, poiché nella fase di accumulo il fondo complementare aveva già pagato le imposte dovute, non è tassato.

Questo nuovo sistema di tassazione, che – lo riconosciamo – è più corretto, è però applicabile solo nelle più recenti forme di previdenza complementare a capitalizzazione individuale, per le quali l'individuazione sopra descritta non presenta alcuna difficoltà.

Ben diversa, signor Ministro, è invece la situazione dei vecchi fondi complementari, spesso a ripartizione, dove le componenti contributo e rendimento finanziario esistono nel coacervo del fondo e quindi nella relativa prestazione a favore dei beneficiari iscritti, ma non sono identificabili per ciascuno dei vari soggetti aderenti. In questa fattispecie l'intero importo della prestazione pensionistica sarebbe assoggettato a imposta come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, quindi non opererebbe più l'abbattimento dell'imponibile all'87,5 per cento: così si duplicherebbe l'imposizione su queste quote di rendita.

Dal prossimo anno, pertanto, i pensionati che godono di una prestazione a carico di fondi complementari a prestazione definita vedranno la propria pensione sensibilmente ridotta, in palese contraddizione con i principi ispiratori del decreto legislativo n. 47 e con tutta l'impostazione della legge finanziaria 2001 volta ad alleggerire il carico fiscale; sarebbero gli unici pensionati a subire un aggravio fiscale.

Tutto questo appare in contrasto con la volontà di privilegiare e non penalizzare la previdenza complementare.

Chiederei un parere al Governo in proposito.

PRESIDENTE. Se il Governo chiede la parola sarò ben lieto di dargliela.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, questo emendamento pone un problema di copertura finanziaria, perché comporta minori entrate fiscali. In secondo luogo, rende asistemica la normativa, introducendo delle eccezioni.

Per queste ragioni il Governo ribadisce il parere contrario.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento.

Verifica del numero legale

D'ALÌ. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 74.1023, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

L'emendamento 74.1024 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1025, presentato dal senatore Maccarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 74.1026.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, quello in esame lo definiamo l'emendamento delle donne silenti. Si tratta di riconoscere alle lavoratrici che hanno lavorato per un periodo tale da non consentire il completamento dei versamenti dei contributi minimi di legge ai fini pensionistici la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultano versati a loro favore in forma di previdenza obbligatoria, maggiorati dell'interesse legale annuo.

È una norma che penso sia modestamente onerosa in quanto si tratta di corrispondere solo gli interessi: sarebbe un provvedimento di carattere sociale, anche perché si tratta di lavoratrici che hanno sempre lavorato.

Su questo emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, intervengo per annunciare che tutto il Gruppo della Lega appone la propria firma all'emendamento in esame, che riteniamo di fondamentale importanza per le cosiddette donne lavoratrici silenziose.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 74.1026, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 74.1027, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1028, presentato dal senatore Maccratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1029, presentato dal senatore Maccratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1030, presentato dal senatore Maccratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1031, presentato dal senatore Maccratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 74.1032.

STIFFONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Signor Presidente, farò una dichiarazione di voto congiunta sugli emendamenti 74.1032, 74.1033 e 74.1034.

Per quanto riguarda l'emendamento 74.1032, vogliamo fare riferimento ai lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria, che entro la fine del 1992 – anno di entrata in vigore della riforma Amato – abbiano completato i versamenti minimi di legge. Con l'emendamento in votazione si vuole estendere ai lavoratori italiani la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore, così come prevista per gli extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale ai sensi del comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286.

Ma con il parere espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo abbiamo avuto la conferma che – ahimè – i veri cittadini di serie B sono gli italiani. Non mi sembra di essermi espresso in arabo, anche se penso che questa lingua sia maggiormente comprensibile da questo Governo.

Invece, con gli emendamenti 74.1033 e 74.1034 intendiamo eliminare o limitare la facoltà per i lavoratori extracomunitari che hanno lavorato in Italia per un periodo inferiore a cinque anni di richiedere la restituzione di quanto versato. Non penso che il Governo possa essere contrario a questo tipo di proposte emendative, anche perché, in ogni caso, vi sarebbe una maggiore entrata fiscale. Da questo punto di vista – ripeto – il Governo

non può essere contrario e pertanto chiedo cortesemente al Sottosegretario una delucidazione dal punto di vista fiscale e tributario sul motivo del suo parere, a parte le ragioni politiche.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Sottosegretario.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Gli emendamenti sono tre: il primo è il 74.1032 sul quale il parere è contrario poiché comporta maggiori oneri. Ovviamente, siamo di fronte alle liquidazioni che si devono avere in corso d'anno.

Invece, per quanto riguarda gli emendamenti 74.1033 e 74.1034, è chiaro che la contrarietà è politica.

STIFFONI. Grazie, era quello che volevo sentir dire.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 74.1032.

PERUZZOTTI. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico degli emendamenti 74.1032, 74.1033 e 74.1034.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 74.1032, presentato dai senatori Moro e Stiffoni.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 74.1033.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 74.1033, presentato dai senatori Moro e Stiffoni.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 74.1034.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 74.1034, presentato dai senatori Moro e Stiffoni.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 74.1035, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1036, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 74.1037, chiedo al relatore di esprimere nuovamente il suo parere.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole sull'emendamento 74.1037, se il presentatore accoglie la modifica suggerita al quinto rigo.

PRESIDENTE. Chiedo pertanto al senatore Duva se intende accogliere la proposta del relatore.

DUVA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 74.1037 (Nuovo testo), presentato dal senatore Duva.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1038, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1039, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1040, presentato dal senatore Maccarini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 74.1041 è ritirato.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 74.1042, chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di pronunciarsi sull'ulteriore nuovo testo dell'emendamento.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario anche sulla riformulazione.

SOLAROLI, *sottosegretario di stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 74.1042 (Ulteriore nuovo testo).

DE LUCA Michele. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA Michele. Vorrei solo ricordare al relatore e non al Governo, essendo stato rappresentato da vari soggetti, che l'emendamento 74.1042 non è stato approvato in Commissione soltanto perché considerato parzialmente inammissibile. Superato questo ostacolo, dovrebbe essere approvato. Comunque, il contenuto normativo è sotto gli occhi di tutti; è corretto, supera un grande contenzioso aperto e assicura parità di trattamento ai lavoratori di cooperative sociali che operano in diverse province.

In ogni caso, sarebbe possibile ovviare a questo problema se il Ministro del lavoro, nell'emanare decreti *ex* articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1995, n. 797, affermasse lo stesso principio.

Chiedo pertanto al relatore e al Governo quale sarebbe la loro posizione nel caso in cui l'emendamento fosse trasformato in un ordine del giorno che impegnasse il Governo ad attuare il principio in questi termini.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno.

GIARETTA, *relatore*. Concordo.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anch'io.

PRESIDENTE. In tal caso, si raccomanda al Governo di far sì che le cooperative sociali applichino la retribuzione convenzionale.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 913 si intende accolto.

Metto ai voti l'emendamento 74.1043, presentato dai senatori Ferrante e Pizzinato.

Non è approvato.

L'emendamento 74.1044 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1045, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 74.1046 e 74.1047 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 74.1048, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1049, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1050, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1051, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1052, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 74.1053 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1054, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 74.1055 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 74.1056, presentato dal senatore Maccrati e da altri senatori.

Non è approvato.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 74.1057, chiedo al senatore Veraldi se intende accogliere la richiesta avanzata di ridurre l'importo da 250 miliardi a 100 miliardi di lire, considerato che in tal caso il parere è favorevole.

VERALDI. Signor Presidente, accetto tale richiesta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 74.1057 (Nuovo testo), presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

È approvato. (*Applausi del Gruppo PPI*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 74.2000.

MANZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZI. Signor Presidente, vorremmo ritirare l'emendamento 74.2000, trasformandolo, se possibile, in un ordine del giorno che impegni il Governo ad adottare idonee iniziative, previa verifica delle necessarie coperture finanziarie affinché venga emanata una disposizione atta a rimuovere la palese disparità, venutasi a creare tra coloro che hanno già goduto dei benefici di legge e coloro che, percependo la pensione dal 1° gennaio 1990, fruiscono di un trattamento pensionistico integrato al minimo o inferiore ad esso.

Quindi gradiremmo avere, se possibile, il parere su tale ordine del giorno da parte del rappresentante del Governo e dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi a tal riguardo.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su tale ordine del giorno.

Inoltre, approfitto dell'occasione per evidenziare che quanto concerne l'emendamento 74.1018 non servono naturalmente le compensazioni previste nell'emendamento originario.

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, tale modifica sarà operata d'ufficio.

SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 914 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 74, nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 71.0.1002, presentato dal senatore Pelella, precedentemente accantonato.

Comunico che il senatore Pelella ha modificato tale emendamento, il cui testo è il seguente:

«All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e il domicilio. L'ente comunque risponde con tutto il patrimonio"».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla nuova formulazione dell'emendamento 71.01.1002.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 71.01.1002 (Nuovo testo).

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, su questo argomento si è discusso a lungo anche in Commissione e si è fatto osservare da parte di molti commissari che questa prassi danneggia enormemente i cittadini creditori dell'INPS. Tale prassi può forse agevolare la gestione accentrata dei conti dell'INPS, ma danneggia enormemente i cittadini che sono costretti, ogni volta che hanno un credito da esigere nei confronti dell'INPS che non paga, a verificare se su quella direzione provinciale esistono dei fondi. Nel caso in cui non esistono, non possono procedere a nessun tipo di pignoramento.

Ciò significa che una gestione anche «maliziosa» dei fondi da parte dell'Ente, nel caso in cui in una determinata provincia esista un monte crediti che sta per essere esatto tramite una procedura, può anche evitare di inviare soldi su quella tesoreria provinciale. Quindi, dobbiamo mettere i cittadini nelle condizioni non solo di poter vedere esaudite le loro aspettative, ma anche di poter esercitare i loro diritti. Non possiamo inventarci alchimie di questo genere per mettere gli enti che sono debitori al riparo dalle legittime aspettative e dalle legittime richieste dei cittadini.

Ripeto che in Commissione si è a lungo dibattuto su questo emendamento, e con molta ragionevolezza la Commissione aveva deciso di non accoglierlo. Quindi, insistiamo su questo punto. Riteniamo che tale inserimento costituisca veramente una lesione dei diritti dei cittadini, perché non vi possono essere cittadini che in una provincia possono pignorare le somme dell'INPS mentre altri non possono farlo in un'altra secondo una distribuzione decisa dal centro. Siamo tutti cittadini di un'unica nazione e, quindi, in tutto il Paese dobbiamo avere la possibilità di esercitare i nostri diritti.

Sull'emendamento in questione siamo contrari e, pertanto, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, perché lo riteniamo veramente un attentato ai diritti dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Bornacin).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 71.01.1002 (Nuovo testo), presentato dal senatore Pelella.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 75, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, con una serie di emendamenti presentati all'articolo 75 proponiamo, come Rifondazione Comunista, che la maggiorazione dell'assegno sociale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, venga aumentata di 200.000 lire mensili.

Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad una platea di persone che vive ormai ai limiti della povertà, anzi la platea di queste persone si è molto ampliata, tanto che abbiamo proposto un aumento di 200.000 lire mensili a tutti i trattamenti pensionistici minimi, compresa l'indennità per gli invalidi civili. Noi ci rivolgiamo ad una platea di circa 5 milioni di soggetti; il Governo con questa norma, e con quella votata all'articolo 74, si rivolge a circa 900.000 cittadini italiani.

Innanzitutto, svolgo una prima considerazione. Riteniamo davvero sconcertante che l'aumento proposto dal Governo sia differenziato a seconda dell'età del percettore, cioè 25.000 lire mensili per i titolari con età inferiore ai 75 anni e 40.000 lire per i titolari con età superiore ai 75 anni. Non vorrei fare facili ironie su tale normativa, ma risulta del tutto evidente che il Governo applica un trattamento di rigore davvero singolare solo nei confronti dei pensionati, dopo aver stanziato circa 9.000 miliardi di lire a favore delle imprese. Inoltre, in questo caso opera una differenziazione riferita all'età, come dire che più l'età è avanzata e più si aumenta il contributo, ovviamente confidando negli effetti inevitabili che l'età avanzata porterà con sé. Quindi, dal punto di vista finanziario è un'impostazione davvero inaccettabile.

La nostra proposta è generalizzata: abbiamo indicato coperture che si possono reperire anche nelle nostre proposte di abolizione di tutti gli aumenti e di tutti i regali fatti alle imprese: si tratta – lo ripeto – di circa 9.000 miliardi di lire. È del tutto evidente, quindi, che questo disegno di legge finanziaria, lungi dall'operare una redistribuzione nei confronti dei ceti meno abbienti, ha inteso operare una redistribuzione a tutti quanti, comprese le imprese che in realtà beneficiano di una fetta importante di risorse.

Raccomandiamo perciò l'approvazione dei nostri emendamenti all'articolo 75, che avremmo voluto anche ampliare (anzi lo avevamo proposto pure in Commissione) a tutta la platea dei 5 milioni di italiani che, oggi come oggi, non sono in grado neppure di sopravvivere in modo dignitoso in questo Paese.

MORO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 75.1001.

MARINO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 75.1005 e 75.0.1000.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Naturalmente ricordo che il parere contrario dipende anche dalle coperture finanziarie, perché noi vediamo solo la parte positiva, quella con cui si dà ai cittadini, ma mai quella con cui si toglie sotto altre forme.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 75.1000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 75.1001, presentato dai senatori Moro e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 75.1002, presentato dai senatori Toniooli e Ascutti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 75.1003, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 75.1004, presentato dai senatori Toniooli e Ascutti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 75.1005, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 75.1006, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 75.1007, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 75.1008, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 75.1009, presentato dal senatore Pelella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 75.1010, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 75.1011, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 75.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 75.0.1000, presentato dai senatori Albertini e Marini.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 76, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, illustro tutti gli emendamenti a mia firma presentati all'articolo 76, che derivano dall'esigenza di evitare che una riforma e l'introduzione di un istituto così importante possano essere fatte da quest'Aula senza una seria riflessione.

Ho ascoltato l'intervento del senatore De Luca Michele, presidente della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, che è stato incentrato su questo tema. Innegabilmente certe soluzioni vanno trovate, perché è vero che non è possibile lasciare che i contributi versati dai lavoratori che hanno cambiato istituto di previdenza non diano alcun frutto; è vero che la Corte costituzionale ha imposto al legislatore di trovare una soluzione affinché il recupero di queste contribuzioni, nel caso in cui natural-

mente non si arrivi a raggiungere il minimo per la pensione, non sia eccessivamente oneroso per il lavoratore, ma il metodo trovato e il risultato cui arriva il testo dell'articolo 76 della legge finanziaria al nostro esame non sono accettabili.

Il metodo non è accettabile per i seguenti motivi. Primo: perché solitamente – e qui mi rivolgo al Ministro che ha tanta sensibilità per le parti sociali – quando si propongono strade così delicate nel settore della gestione previdenziale, occorrerebbe un'ampia consultazione e un'ampia concertazione con chi deve, tra l'altro, farsi carico poi degli oneri derivanti da questi istituti; secondo: perché le quantificazioni economiche sono ballerine; terzo: perché la totalizzazione, cioè il recupero di questi contributi versati, può essere realizzata seguendo strade diverse, non necessariamente attraverso il metodo individuato in questo articolo 76.

Il ricorso alla totalizzazione comporta oneri notevoli per gli enti, ma soprattutto comporta degli oneri notevoli e insopportabili per le casse private che non hanno alcuna contribuzione pubblica nel caso in cui le loro gestioni non siano in equilibrio. Abbiamo avuto una riforma per la privatizzazione delle casse dei lavoratori autonomi, che ha dato e sta continuando a dare risultati estremamente positivi, fondata sul presupposto che i professionisti e i lavoratori autonomi non possono ricorrere alle mammelle dello Stato e delle casse pubbliche, come invece possono fare gli istituti di previdenza pubblici. Allora, un intervento del genere, per il quale le casse pubbliche, le istituzioni pubbliche, possono recuperare in futuro con l'intervento dello Stato, è intollerabile per le casse che devono invece sopperire con i contributi dei propri iscritti.

Questo testo non è neppure sostenibile sul piano dei contenuti, perché la strada che si può realizzare è diversa da quella seguita. La totalizzazione si può realizzare anche attraverso un diverso meccanismo di calcolo delle pensioni. Infatti, in uno degli emendamenti da noi presentati si propone che il calcolo delle pensioni derivante dalla totalizzazione venga fatto con il sistema contributivo per quelle casse che non hanno il sistema retributivo. Se avessimo un sistema contributivo per le casse private, il problema quasi non si porrebbe. Poiché le casse private, come fanno molti colleghi iscritti ad alcune di esse, non restituiscono quello che è stato versato, ma restituiscono delle pensioni rapportate agli ultimi redditi, agli ultimi introiti, agli ultimi imponibili del professionista, è chiaro che una totalizzazione basata sul sistema retributivo porta a scompensi evidenti. Naturalmente non possiamo tenere qui un seminario di diritto previdenziale, ma credo sia intuitivo che questo possa avvenire.

Credo dunque che sia un risultato che tutti dovremmo apprezzare e per questo proponiamo una serie di emendamenti a scalare, che vanno dall'abrogazione fino alla proposta di modifica del sistema di totalizzazione. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati.

DE LUCA Michele. Signor Presidente, devo chiarire di cosa si tratta, perché si fanno grandi allarmismi che non hanno assolutamente alcun fondamento. La disposizione presente in materia in questa finanziaria è stata approvata all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento con il voto favorevole anche dei compagni di Gruppo del collega Pastore e degli esponenti di Alleanza Nazionale.

Inoltre, questa disposizione è un atto dovuto per il legislatore, perché applica in parte una sentenza della Corte costituzionale. Mi domando se tutto questo non sia sufficiente per ritenerne giusta l'approvazione, possibilmente migliorandola rispetto al testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Bisogna tener presente un aspetto. L'attacco alla totalizzazione può avvenire in forme diverse, non solo attraverso la cancellazione della norma approvata dalla Camera, ma anche attraverso l'introduzione di un criterio di calcolo che i professionisti e i lavoratori non vogliono neanche per il futuro, cioè il metodo contributivo; costoro vorrebbero applicarlo solo ai lavoratori da totalizzare anche per il passato. Questo è un attacco grave ai professionisti e ai lavoratori. Non si devono ergere a tutori dei professionisti, loro tutelano gli interessi delle casse o di qualche vertice di cassa che si è rivolto in maniera scomposta agli appartenenti alle loro categorie invitandoli, anche come parlamentari, a votare contro questa iniziativa.

È un'iniziativa molto grave sulla quale si gioca l'immagine del Parlamento, dal momento che vi è una pronuncia della Corte costituzionale che va applicata e correttamente. (*Commenti dal Gruppo FI*).

Ho proposto un emendamento che cerca di avvicinare maggiormente la disposizione prevista nel testo al nostro esame alla decisione della Corte costituzionale. Infatti, oltre alle pensioni di vecchiaia e di invalidità, propongo di introdurre non tanto le pensioni di anzianità quanto quelle liquidate con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni le quali, dappertutto, in base alla disciplina prevista dall'ordinamento pensionistico vigente nel nostro Paese, sono equiparate alle pensioni di vecchiaia. Questo è l'emendamento 76.1007, che ho presentato.

Ho poi trasformato l'emendamento 76.1014 nell'ordine del giorno n.770.

L'emendamento 76.1014 tende a correggere un errore commesso dalla Commissione bilancio.

In base al comma 3 il Ministro del lavoro, prima di adottare il provvedimento attuativo della totalizzazione dei periodi assicurativi, deve sentire le casse privatizzate. Si tratta di una novità assoluta, perché il sentire evoca un parere obbligatorio anche se non vincolante, che è cosa assolutamente diversa dalla consultazione e dalla concertazione. E pur dovendo sentire qualcuno, perché mai ascoltare soltanto le casse privatizzate dei liberi professionisti e non anche gli enti privatizzati dei giornalisti e gli enti pubblici di previdenza?

Conseguentemente, con l'emendamento 76.2002 propongo la soppressione del riferimento che ho testé esplicitato o, quanto meno, sottolineo l'opportunità di apportare un'eventuale correzione.

Comunque, richiamo l'attenzione sul fatto che ci si trova di fronte all'esecuzione di una sentenza della Corte costituzionale che è stata applicata solo parzialmente e ad un dibattito già avviato da tempo.

La Commissione, che ho l'onore di presiedere, ha effettuato una serie di audizioni, concludendo i propri lavori con una relazione. Inoltre, è in avanzato stato di discussione, dinanzi alla Commissione lavoro della Camera dei deputati, un disegno di legge su questa tematica. Mi sembra pertanto che si sia parlato abbastanza e che il Parlamento debba ormai fare il proprio dovere. (*Applausi dal Gruppo DS e del senatore Bedin*).

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, mi dispiace che un ragionamento su un argomento così importante sia affrontato a quest'ora. Tuttavia, i colleghi dovrebbero avere un po' di pazienza perché si tratta di una materia estremamente importante in quanto affronta il tema della transizione nel sistema previdenziale dal metodo retributivo a quello contributivo, che attiene al rapporto tra assicurato ed enti di gestione pubblici, privatizzabili e privati. Non è certo un tema facile per chi non ha esperienza di questa specifica materia.

Al collega Pastore – che con me e con il senatore De Luca è componente della Commissione lavoro – ricordo che, quando fui nominato relatore sul provvedimento di riforma della cassa forense – che si basava su due disegni di legge presentati dai colleghi Preioni e Calvi – partimmo dalla seguente considerazione: dare una normativa di carattere generale ad una cassa forense che gestiva il rapporto con gli iscritti prima che quest'ultima avesse ultimato il suo *iter* di privatizzazione.

Nel momento in cui questa cassa ha ultimato il proprio *iter* di privatizzazione – come ricordano i colleghi del Polo – abbiamo ascoltato con attenzione le eccezioni espresse dalla stessa cassa rispetto a un'ipotesi di ingerenza del sistema pubblico all'interno di una struttura privatizzata, quale era quella della cassa forense. Ci siamo, quindi, astenuti dal proseguire l'esame di una riforma, ancorché richiesta, lasciando (Presidente, lei è avvocato, quindi mi preme dirlo) in sospenso il serio problema degli ultraottantenni, che, pur riguardando poche centinaia di avvocati che versano in condizioni di estremo bisogno – nonostante il reiterato appello, che voglio qui richiamare, del presidente Smuraglia, mio personale e dell'intera Commissione lavoro, la quale dispone di un carteggio intenso relativo ai rapporti intercorsi con la stessa cassa forense – non ha ancora avuto una risposta.

Ci è stato impedito di legiferare in merito ad avvocati che versano in stato di bisogno e, pur avendo una cassa risorse economiche ingentissima, non abbiamo ricevuto un rigo che annunciasse la decisione di assegnare due milioni di lire al mese a questi avvocati ultraottantenni indigenti; abbiamo invece ricevuto solo una serie di relazioni che di fatto ci impedi-

vano di legiferare, perché si riteneva che in questo modo si potesse alterare l'autonomia della cassa.

Questo è il Parlamento, e mi rivolgo ai colleghi. Noi abbiamo il dovere di tutelare queste persone nel rapporto reciproco tra chi entra nel sistema assicurativo e chi va in pensione ma, se non vi è una corretta gestione dei fondi, dobbiamo anche impedire che un ente possa fallire per poi presentarsi a bussare alla porta dello Stato perché si ratifichino i debiti contratti a piè di lista. Non vorrei citare l'esempio di enti che si sono trovati in questa situazione e per i quali lo Stato italiano è dovuto intervenire al fine di evitare che alcuni cittadini rimanessero senza pensione.

Non è materia così semplice per la quale si può fare demagogia o ci si può dividere in schieramenti di parte, come talvolta abbiamo visto fare da qualche partito di destra. Si tratta di una materia che attiene alla vita di persone che non sono più capaci di produrre reddito. Questo è il principio al quale dobbiamo prestare attenzione in termini di solidarietà sociale e non dobbiamo mai venir meno ad esso.

Ritengo che l'articolo 76, che affronta una materia così complessa, probabilmente possa non aver dato risposte; mi permetto di rivolgermi al presidente Mancino, dicendo che alcuni emendamenti devono essere oggetto di meditazione perché richiamano l'applicazione della legge n. 335 del 1995 e un passaggio tra i due sistemi.

Dobbiamo evitare di commettere qualche errore che potrebbe ledere l'interesse di una o più categorie. Pertanto, se questa sera – anche in base a quanto dichiarato dal presidente De Luca – non dovessimo avere la sufficiente serenità per valutare appieno la necessità di dare una risposta, nel disegno di legge finanziaria, in seconda lettura, in merito ad un argomento che probabilmente non avremo più possibilità di esaminare di nuovo, propongo di accantonare la materia per qualche ora fino a domani mattina per ragionare sugli emendamenti ed eventualmente introdurre alcune modifiche che possano fornire risposte a quei dubbi legittimamente sollevati dal senatore Pastore, che meritano un approfondimento.

Questa non è una materia su cui è possibile creare contrapposizioni politiche, ma è una materia da affrontare con serietà politica nell'ambito della quale è necessario rispondere alle varie categorie.

Concludo il mio intervento ricordando gli avvocati ultraottantenni, per i quali a tutt'oggi non abbiamo ricevuto una risposta concreta in merito ad un loro problema, che oggi, in quanto parlamentari, abbiamo il dovere di affrontare quest'ultimo. (*Applausi dai Gruppi UDEUR, DS e PPI e del senatore D'Urso*).

PINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Pinto, le darò la parola appena completata la fase di illustrazione degli emendamenti.

PINTO. Signor Presidente, vorrei chiedere di apporre la mia firma all'emendamento 76.1033, presentato dai senatori Calvi e Follieri.

Inoltre, se me lo consente, vorrei esprimere delle osservazioni molto brevi. Il mio interesse è quello di intervenire prima che il relatore e il Governo esprimano i propri pareri sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Certamente è sua facoltà chiedere la parola e ottenerla prima che si pronuncino il relatore e il rappresentante del Governo, anche perché vorrei sentire da un avvocato che esercita risposte a doglianze che sono pervenute anche a me.

Gli emendamenti di cui il senatore Calvi è primo firmatario si intendono illustrati.

D'URSO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

VEGAS. Anch'io, signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che recano la mia firma.

BOCO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, vorrei illustrare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuca Poggiolini, va a favore degli avvocati?

MAZZUCA POGGIOLINI. Per ragioni di famiglia dovrei farlo, ma in questo caso mi occupo di agricoltori, braccianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, persone che evidentemente non hanno avuto la possibilità di riscattare entro il 31 dicembre 1991 il periodo di contribuzione scoperto. Non dipendeva da loro ma da chi non aveva pagato le loro giornate all'INPS.

Con l'emendamento 76.1037 chiedo che il termine venga prorogato dal 1991 al 2001. È una manovra che ha un certo costo, ma ritengo sia un atto estremamente dovuto ad una categoria che non è certo tra le più avvantaggiate.

PINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, non ruberò molto tempo né a lei né all'Aula. L'argomento è di indubbia delicatezza. Si tratta, come recita la rubrica dell'articolo 76, della totalizzazione dei periodi assicurativi.

Credo abbia fatto bene la Camera dei deputati a elaborare questo articolo nella formula proposta all'attenzione del Senato. Tale formula, però, a mio avviso, non è perfetta. Il Senato della Repubblica, in particolare la

Commissione apposita, pronunciandosi sull'articolo, ha apportato due modifiche: la prima, che si riferisce alla proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata all'interno della gestione; la seconda, che richiama la necessità di sentire gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti. Su questa seconda modifica il senatore De Luca ha espresso una riserva su cui non mi pronuncio: se si deve estendere, si estenda pure.

Ma qual è il problema di questo settore? Se a favore di una persona vi sono periodi contributivi diversi, essi non possono essere considerati insufficienti e impraticabili, ed è giusto ed è bene che il trattamento complessivo sia sotto la forma della totalizzazione.

Tuttavia, con molta sincerità e lealtà mi domando se l'articolo 76, nella formulazione attuale, può risolvere i problemi tuttora aperti. Senza addentrarmi nella discussione – che condivido sillaba per sillaba, avendola vissuta e proposta inutilmente, pure attraverso l'impegno costante del presidente Smuraglia e del relatore, senatore Napoli Roberto, che a questo problema hanno dedicato l'abituale passione e l'impegno che conosciamo – avanzo la seguente proposta, signor Presidente.

Se neppure sui tre emendamenti di identica formulazione, il 76.1011, presentato dal senatore Nava e da altri senatori, il 76.1012, presentato dai senatori Calvi e Follieri, e il 76.1013, presentato dal senatore D'Urso, vi è il consenso del relatore e del Governo – ecco perché ho chiesto di parlare prima – non guasterà un'ulteriore riflessione, in maniera che si trovi una formula che possa non contraddire al sostanziale impegno della Camera sulla formulazione dell'articolo 76, ma possa anche tener conto delle preoccupazioni vere e fondate delle casse private, che verrebbero a essere gravate di impegni eccessivi e non sempre sopportabili. (*Applausi dai Gruppi PPI e UDEUR*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. La Commissione si è soffermata abbastanza a lungo su questo articolo, proprio perché introduce, direi finalmente, un principio innovativo, fa un primo passo nella direzione giusta, naturalmente lasciando aperte alcune questioni.

Come relatore, sento di dovermi attenere all'equilibrio raggiunto in Commissione, dove sono stati valutati questi problemi; quindi, esprimo parere contrario sugli emendamenti 76.1000, 76.1001, 76.1002, 76.1003, 76.1004, 76.1005 e 76.1006. Per quanto riguarda l'emendamento 76.1007, secondo le valutazioni degli uffici tecnici del competente Ministero, l'onere potrebbe essere di molto superiore.

Quindi, chiedo al senatore De Luca di formulare eventualmente un ordine del giorno che sottolinei il fatto che anche questo aspetto andrebbe affrontato.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 76.1008, 76.1009, 76.1010 e 76.1011. Qui si propone una questione sollevata da diversi senatori. Confermo un mio personale parere contrario, ma naturalmente, se

su un argomento così delicato si ritiene necessario un ulteriore momento di riflessione, mi rimetto all'Aula.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 76.1012, 76.1013 e 76.2000. L'emendamento 76.1014 mi sembra riguardi solo un chiarimento lessicale; quindi, può essere accolto.

Il mio parere è contrario anche sugli emendamenti 76.1015, 76.1016, 76.1017, 76.1018, 76.1019, 76.1020 (ritornano gli emendamenti dello stesso tipo), 76.1021, 76.1022, 76.1023, 76.1024, 76.1026, 76.1027, 76.1028, 76.1029 e 76.1030.

Per quanto riguarda l'emendamento 76.2002, credo che il testo proposto dalla Commissione possa essere confermato; quindi, invito il presentatore a ritirarlo.

Il mio parere è contrario anche sugli emendamenti 76.2001, 76.1031, 76.1032, 76.1033, 76.1034, 76.1035, 76.1036 e 76.1037, mentre è favorevole sull'ordine del giorno n. 770.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 76.1000, presentato dal senatore Callegaro, identico agli emendamenti 76.1001, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori, e 76.1002, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 76.1003.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, naturalmente si parla di una questione di assoluta rilevanza e devo dire che la passione condivisibile del senatore De Luca nel difendere un'impostazione non può far sì che egli ritenga che sia di natura diversa da quella che anima noi. Non siamo assolutamente assoggettati a questioni scomposte o ad altro; facciamo un ragionamento con la stessa passione che credo però ci porti, da diverse premesse, a differenti risultati. Questo è il primo degli obiettivi che credo debbano essere condivisi. Affrontiamo tale questione confrontando due diverse impostazioni, animati entrambi gli schieramenti dalla stessa legittima passione.

Per quello che attiene questa norma, naturalmente non ci sfugge la sentenza della Corte costituzionale, ma – come sa bene il senatore De Luca – le prescrizioni della Corte non obbligano il Parlamento, che ha un'autonomia altrettanto costituzionalmente rilevante, nello scegliere la

strada per ottenere il medesimo obiettivo. È di questo che si discute; non ci sfugge – vedremo fra un attimo – l'attenzione anche verso quei professionisti, quei lavoratori che hanno bisogno di ricongiungimento o meglio di totalizzazioni di periodi contributivi maturati sotto enti diversi, ma riteniamo che la strada scelta in questo momento dalla maggioranza non sia quella giusta.

Questa è una prerogativa autonoma di questo Parlamento, che altrettanto gelosamente condividiamo, anche nei confronti delle famose sentenze prescrittive della Corte costituzionale. Non ci sfugge nessuno di questi principi. Infatti, proprio alla luce di questi riteniamo, per alcune ragioni, che l'articolo 76 al nostro esame non vada bene.

Innanzitutto, si tratta di porre oneri su enti previdenziali di natura privata che non incombono in nessuna maniera sul bilancio pubblico e la cui autonomia privata è altrettanto costituzionalmente tutelata. Ecco il primo problema, signor Presidente: si interviene su un ente privato senza nemmeno ascoltarne le ragioni e il parere. Questa mi sembra una questione altrettanto delicata sotto il profilo costituzionale. In questa sede si discute se questo sia uno dei modelli al contempo meno onerosi e più efficaci possibili.

Allo stato attuale, non ci viene fornito dal Governo e dalla maggioranza un ragguaglio in merito alla prima questione sollevata (quella relativa alla minor onerosità possibile) né tantomeno sulla seconda, (relativa alla maggiore efficienza possibile di questi emendamenti). Anzi, si adotta la solita tecnica che ci sta portando ad alcuni obbrobri giuridici non irrilevanti, come quello poc'anzi citato relativo alle pignorabilità (anche quello è un gioiello di obbrobrio). Percorrendo questa strada rischiamo di introdurre surrettiziamente una riforma complessa di ordine previdenziale con un articolo inserito da parte di una delle due Camere. A tal proposito, il nostro giudizio è autonomo e possiamo tranquillamente discuterne anche con i colleghi dell'altro ramo del Parlamento.

Inoltre, questo modo di procedere genera in me alcuni sospetti d'ordine politico. Infatti, la maggioranza che mi sembra un'assertrice convinta della concertazione quando però si tratta di altro, in questo caso – se non sbaglio – non solo non ha concertato alcunché, ma non ha nemmeno chiesto il parere – che è altra cosa – quanto meno per conoscere il percorso migliore per affrontare tali questioni.

Infine, non credo che così facendo si possa con efficienza raggiungere l'obiettivo che si intende perseguire; infatti, non so assolutamente a chi e in che modo possa giovare, chi ne possa ricevere vantaggi e chi ne debba sopportare gli oneri. Rimane per noi inviolabile il principio secondo il quale, nel momento in cui si devono imporre oneri ad enti di ordine privatistico, è necessario che essi sappiano quanto meno perché e a favore di chi ciò avviene, dal momento che essi hanno l'autonomia per decidere se, come e con quale strada effettuarlo.

A mio avviso, l'emendamento 76.1003 mira seriamente ad evitare tutto ciò, ponendo tale problematica nella sua sede propria, che è quella

della riforma di ordine previdenziale. Con tale proposta emendativa, in sostanza, si chiede che vengano ascoltati i mondi ai quali le disposizioni si riferiscono e, infine, che si scelga la strada più efficiente possibile.

Assicuro i colleghi che è questa la passione che anima la mia parte politica e per questo ci battiamo. Possiamo avere torto o ragione (in questo caso riteniamo naturalmente di avere ragione), ma siamo convinti, per gli esempi precedenti, che non è possibile continuare con questa manovra finanziaria a violare un principio di fondo che è quello di inserire ciò che si vuole all'interno di un provvedimento che ha ben altre finalità. (*Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni*).

Chiediamo su questo emendamento la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Azzollini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 76.1003, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori, identico all'emendamento 76.1004, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 76.1005, presentato dai senatori Viviani e Pizzinato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 76.1006, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 76.1007.

COLLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLA. Signor Presidente, chiedo innanzitutto che la votazione di questo emendamento sia effettuata mediante procedimento elettronico. Inoltre, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo. Questo emendamento non rappresenta nient'altro se non la fotocopia di una proposta di legge, presentata anni fa dal nostro Gruppo alla Camera dei deputati, tra i cui firmatari risulta l'onorevole Pagliarini. L'attuale testo conta qualche peggioramento; comunque, penso sia meglio questo che niente.

Pertanto, voteremo con convinzione a favore essendo «roba nostra». Il Gruppo della Lega Nord chiede di apporre la firma di ciascun componente all'emendamento in esame. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

DE LUCA Michele. Signor Presidente, trasformo l'emendamento 76.1007 in un ordine del giorno che impegna il Governo ad interpretare l'articolo 76 del disegno di legge nel senso che la pensione maturata con 40 anni di anzianità deve essere, anche ai fini della totalizzazione, considerata equipollente alla pensione di vecchiaia.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 915.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

SOLAROLI, *sottosegretario di stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. In tal modo, però, fate dispiacere agli avvocati.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno in esame non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 76.1008.

CAMBER. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma a questo e agli altri emendamenti, presentati dal senatore Pastore, così come già compariva tra gli altri firmatari dell'emendamento 76.1015, non riportato per un errore materiale.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 76.1008, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori, fino alle parole «a proprio carico».

Non è approvata.

Sono pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 76.1008 e gli emendamenti dal 76.1009 fino al 76.1013 incluso.

Metto ai voti l'emendamento 76.2000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 76.1014, presentato dal senatore De Luca Michele, è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 770, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo si sono pronunziati a favore. Pertanto, non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 76.1015.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, mi sembra che questo emendamento, analogo ad alcuni altri presentati da colleghi della maggioranza oltre che da me, debba fugare ogni dubbio sulla volontà di cui parlava poc'anzi il collega Azzollini.

Siamo, pertanto, favorevoli a trovare una via di uscita per la totalizzazione. La via d'uscita corretta è quella di applicare il sistema contributivo, con il quale non si ha alcuna sperequazione per nessuna cassa e per nessun iscritto.

Cerchiamo di ragionare in termini sereni perché altrimenti creiamo per le casse private, che hanno sistemi retributivi basati su calcoli diversi, squilibri di bilancio insostenibili. Non ci lamentiamo poi se non si raggiungono quegli equilibri che altri agognano continuamente. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Pinggera).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 76.1015, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori, identico all'emendamento 76.1016, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 76.1017, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 76.1018, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 76.1019, presentato dal senatore Callegaro, identico agli emendamenti 76.1020, presentato dal senatore D'Urso, 76.1021, presentato dai senatori Calvi e da altri senatori, 76.1022, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, 76.1023, presentato dal senatore Nava e da altri senatori, e 76.1024, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 76.1025 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 76.1026, presentato dal senatore D'Urso, identico agli emendamenti 76.1027, presentato dal senatore Callegaro, 76.1028, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, 76.1029, presentato dai senatori Calvi e Follieri, e 76.1030, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo al senatore De Luca Michele se accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 76.2002.

DE LUCA Michele. Signor Presidente, ritiro tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 76.2001, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 76.1031, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori, identico agli emendamenti 76.1032, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, e 76.1033, presentato dai senatori Calvi e Follieri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 76.1034, presentato dal senatore D'Urso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 76.1035, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 76.1036 è stato ritirato.

L'emendamento 76.1037 è stato trasformato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini nell'ordine del giorno n. 916, che impegna il Governo a diffondere il termine entro cui presentare la domanda di riscatto di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, articolo 11, comma 2, al 31 dicembre 2001.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal relatore e dal Governo, l'ordine del giorno n. 916 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 76.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885 ad altra seduta.

Ordine del giorno per la seduta di sabato 16 dicembre 2000

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, sabato 16 dicembre, alle ore 9, anziché alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (4886) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta (ore 23,02).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885)

ARTICOLO 71 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 71.

Accantonato (*)

*(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici
e norme sulla tesoreria unica)*

1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «intervento di banche» sono inserite le seguenti: «o della società Poste Italiane Spa».

4. Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonchè delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 2001 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati dal 6 per cento. Per l'anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo previsto per l'anno precedente incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Nei decreti attuativi si terrà conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche.

5. A decorrere dal 1° marzo 2001 le regioni sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.

7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è riversata alle contabilità speciali di cui al comma 6; l'addizionale regionale all'IRPEF è versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere.

9. Sino all'apertura delle contabilità speciali di cui al comma 6, per l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il riversamento alle regioni delle somme a tale titolo riscosse.

10. Le quote dell'accisa sulle benzine continuano ad essere versate ai tesorieri delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

11. A decorrere dal 1° marzo 2001 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

12. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e delle modalità di gestione dei flussi di cassa, di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo, si provvede con norme di attuazione adottate secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia.

13. Per garantire la necessaria autonomia della Cassa depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli enti locali e delle altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dalle seguenti parole: «, anche per il personale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non disciplinate dall'autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni,

degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2004 il 50 per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il Ministro delle finanze provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(*) Approvata la proposta di accantonamento degli emendamenti al comma 14 presentata dal Governo

EMENDAMENTO 71.1036 E SEGUENTI

71.1036 (già 60.54)

RIPAMONTI, PIERONI, RONCHI, BORTOLOTTI, BOCO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Accantonato

Sopprimere il comma 14.

71.1037 (già 60.55)

RIPAMONTI, PIERONI, RONCHI, BORTOLOTTI, BOCO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Accantonato

Al comma 14, sopprimere le parole da: «Al fine di favorire» fino a: «e successive modificazioni.».

Al medesimo comma 14, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Tali risorse concorrono a finanziare programmi regionali finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, agli interventi di protezione civile, alla tutela del patrimonio storico-artistico ed alla tutela dell'ambiente.».

71.1038 (già 60.56)

RIPAMONTI, PIERONI, RONCHI, BORTOLOTTO, BOCO, CORTIANA, DE LUCA Athos,
LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Accantonato

Al comma 14 le parole da: «Al fine di favorire» fino a: «e successive modificazioni,» sono sostituite con le seguenti: «Al fine di realizzare programmi per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela delle aree protette regionali».

71.1039 (già 60.59)

CAPALDI, MASCONI, SPECCHIA, CARPINELLI, DE CAROLIS

Accantonato

Al comma 14 sostituire le parole: «10 miliardi» con le parole: «12 miliardi».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'ambiente, ridurre gli importi:

2001: - 2.000;

2002: - 2.000.

2003: - 2.000.

71.1040 (già 60.61)

MACERATINI, SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BONATESTA,
CUSIMANO, COLLINO, MULAS

Accantonato

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «somma di» sostituire la cifra: «10» con la seguente: «12».

Compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

71.1041 (già 60.62)

MACERATINI, SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BONATESTA,
CUSIMANO, COLLINO, MULAS

Accantonato

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «somma di» sostituire la cifra: «10» con la seguente: «13».

Compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

71.1042 (già 60.60)

MACERATINI, SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BONATESTA,
CUSIMANO, COLLINO, MULAS

Accantonato

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «somma di» sostituire la cifra: «10» con la seguente: «20».

Compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

71.1043 (già 60.63)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Accantonato

Al comma 14, aggiungere il seguente:

«15. Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti non si applicano alla regione Siciliana per la quale continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 71

71.0.1002 (già 60.0.5)

PELELLA, DONISE, DE MARTINO, DIANA LORENZO, MARINO

V. nuovo testo

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, al primo periodo sostituire le parole: "sessanta giorni" con le parole: "centoventi giorni"».

71.0.1002 (già 60.0.5) (Nuovo testo)

PELELLA, DONISE, DE MARTINO, DIANA LORENZO, MARINO

Approvato (*)

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

*(Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti
di pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere, a pena di nullità, notificati presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e il domicilio. L'ente comunque risponde con tutto il patrimonio".».

(*) Votato dopo l'articolo 74

ARTICOLO 72 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 72.

Approvato

(Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002)

1. I decreti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, relativi all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte specificata nel comma 3-bis dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, ovvero relativamente alla parte non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati entro il 30 novembre 2001.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole «conseguentemente determinata» sono inserite le seguenti: «, con i medesimi decreti,».

b) nel primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», sono inserite le seguenti: «, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote».

3. Per l'anno 2002 è istituita, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte nel capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'interno, è ripartito dalla stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria.

4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3.

5. Il Ministero delle finanze, entro il 30 luglio 2001, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2001 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2002, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2001 comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 maggio 2002 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.

6. Per i comuni delle regioni a statuto speciale, all'attuazione del comma 3 si provvede in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni e comuni.

EMENDAMENTI

72.2000

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire: «2002» con: «2001»; al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «30 luglio» con: «31 gennaio»; al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «30 ottobre» con le altre: «29 febbraio»; al comma 5, terzo periodo, sostituire: «2002» con: «2001», al comma 5, quarto periodo, sostituire: «2001» e: «2002» rispettivamente con: «2000» e: «2001».

Compensazioni di Forza Italia n. 1 e 3 (v. emend. 1.0.1).**72.2001**

TIRELLI, MORO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «Per l'anno 2002» con le seguenti: «Per l'anno 2001».

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2002».

Compensazioni Gruppo LFNP n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).**72.2002**

TIRELLI, MORO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «4,5 per cento» con le seguenti: «8 per cento».

Compensazioni Gruppo LFNP n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).

72.2003

TIRELLI, MORO

Ritirato*Sopprimere il comma 4.***Compensazioni Gruppo LFNP n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).**

ARTICOLO 73 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 73.

Approvato con un emendamento*(Gestioni previdenziali)*

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, rispettivamente ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stabilito per l'anno 2001:

a) in lire 1.044 miliardi a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in lire 258 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*) della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto al comma 1 gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2001 in lire 26.431 miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a*), e in lire 6.531 miliardi per le gestioni di cui alla lettera *b*).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera *a*) del comma 1, della somma di lire 2.255 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico

dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; nonchè al netto delle somme di lire 4 miliardi e di lire 92 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. L'obbligo contributivo previsto dall'articolo 41, comma 2, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si intende riferito altresì alle società costituite dall'ENEL successivamente alla data del 31 dicembre 1999, presso cui trovino occupazione lavoratori già dipendenti dell'ENEL.

5. L'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.

6. L'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL.

7. Il comma 3 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che ciascuna rata annuale del contributo straordinario va ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla fine del mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in servizio lavoratori che risultavano già iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale al numero dei lavoratori stessi, ponderato con le relative anzianità contributive medie risultanti a detta data.

8. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I redditi prodotti sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali, e di centri diurni con attività riabilitative, destinate ai malati mentali, in attuazione degli interventi previsti dal piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, e dal Progetto obiettivo «Tutela della salute mentale 1998-2000» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999» e al quarto periodo, le parole: «del predetto progetto obiettivo» sono sostituite dalle seguenti: «dal terzo periodo del presente comma».

EMENDAMENTI

73.1000 (già 61.1)

ALBERTINI

Respinto nella parte non inammissibile

Dopo l'ultimo periodo del comma 2 aggiungere: «al fine di favorire interventi concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi di lavoro

stipulati per il personale Ferrovie dello Stato sono destinate le necessarie risorse».

Conseguentemente, alla tabella A, fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, variare gli importi come segue:

2001: + 100
2002: + 100
2003: + 100

e alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi come segue:

2001: - 100
2002: - 100
2003: - 100.

73.1001 (già 61.3)

PELELLA, GRUOSSO, BATTAFARANO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intende nel senso che dalla data di entrata in vigore della legge anzidetta cessa l'iscrizione obbligatoria all'ENASARCO per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 196, della medesima legge. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede all'emanazione di disposizioni relative all'utilizzo dei contributi versati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e al recupero dei contributi versati a far data dall'entrata in vigore della legge medesima».

73.1002 (già 61.5)

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, NAVA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Allo scopo di agevolare politiche attive per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dei lavoratori occupati nel settore creditizio, le imprese destinate del CCNL del Credito di cui all'accordo di rinnovo dell'11 luglio 1999 nonché del CCNL che sarà sottoscritto per la categoria dei dirigenti potranno, anche in deroga ai vigenti e futuri ordinamenti in materia di pensioni per le forme obbligatorie, sostitutive, esclusive o eso-

nerative, ove interessate, collocare il personale a riposo anticipato, su base volontaria.

2-ter. Saranno ammessi al collocamento a riposo anticipato, quei lavoratori che, indipendentemente dalla categoria contrattuale di appartenenza, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro abbiano maturato un'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici INPS di almeno 30 anni, senza alcun limite di età anagrafica.

2-quater. Ai suddetti lavoratori, per il periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro ed il mese antecedente la decorrenza della pensione AGO verrà corrisposta una prestazione economica anticipata di pensione pari all'ammontare lordo del trattamento di pensione AGO spettante calcolato con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante al raggiungimento dei requisiti contributivi, ovvero del requisito di anzianità minimo previsto per la pensione AGO tempo per tempo vigente, se più elevato.

2-quinquies. Il periodo tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto al trattamento pensionistico AGO sarà riconosciuto valido ai fini dell'incremento dell'anzianità previdenziale del lavoratori, sia per il diritto che per l'ammontare del trattamento di pensione AGO e la retribuzione di riferimento sarà quella effettivamente percepita nel corso dell'anno di cessazione nel corso dell'anno medesimo.

2-sexies. La prestazione anticipata di pensione è erogata con periodicità mensile, per 14 rate, a cura dell'INPS che, a tal proposito, istituirà un'apposita gestione contabile, nella quale far transitare tutte le situazioni attive e passive, secondo le modalità tecnico-contabili che saranno appositamente concordate.

2-septies. Tutti gli oneri derivanti dalla presente normativa, sia con riferimento alla prestazione anticipata di pensione che alla copertura finanziaria dei contributi di cui al comma 1, restano a totale carico delle imprese utilizzatrici, le quali dovranno versare le somme anticipatamente ogni tre mesi.

2-octies. Al perfezionamento dell'anzianità contributiva prevista dalle leggi *pro-tempore* vigenti, tenuto conto anche del periodo maturato per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, e comunque in presenza dei requisiti di accesso al trattamento di pensione AGO, il lavoratore si vedrà automaticamente trasformare la propria prestazione anticipata di pensione in trattamento di pensione effettiva a carico dell'INPS e con la medesima decorrenza, compensate le residue situazioni contabili eventualmente in essere con le imprese, quest'ultime cesseranno di sostenere ogni ulteriore onere.

2-novies. Le prestazioni di cui al comma 1, continueranno ad essere corrisposte anche in caso di modifiche della normativa legislativa *pro-tempore* vigente relativa al sistema pensionistico e comunque fino al raggiungimento dei requisiti minimi di anzianità contributiva e anagrafica utili per accedere al trattamento AGO, come pure in caso di fusioni, incorporazioni, trasformazioni, cessioni, liquidazione e scorpori di rami di attività

aziendale intendendosi vincolante per il nuovo soggetto giuridico economico subentrante che se ne dovrà fare carico.

2-decies. Le imprese potranno avvalersi della presente disciplina, a far data dalla entrata in vigore e comunque per le domande di adesione volontaria che i lavoratori presenteranno entro i prossimi 10 anni».

Compensazioni del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

73.1003 (già 61.6)

MACERATINI, MANTICA, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, FLORINO, MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto nella parte non inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*2-bis.* Al fine di favorire interventi concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato sono destinate le necessarie risorse».

Conseguentemente, alla tabella A, fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, variare gli importi come segue:

2001: + 100.000
2002: + 100.000
2003: + 100.000

e alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi come segue:

2001: - 100.000
2002: - 100.000
2003: - 100.000.

73.1004 (già 61.7)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Sono altresì escluse dal procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari a quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, annualmente adeguato, a decorrere dal 2001, secondo i criteri di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c) della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comma 9 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal

comma 2 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso».

73.1005 (già 61.8)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire interventi concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato sono destinate 100 milioni annui».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

73.1006 (già 61.9)

ASCIUTTI, TONIOLLI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I tecnici e gli artisti interpreti ed esecutori della musica da ballo, intrattenimento e svago, in virtù della atipicità della loro professione, agiscono in deroga alle vigenti norme sul collocamento e possono utilizzare, per l'organizzazione del proprio lavoro, sia a livello nazionale che internazionale, gli agenti teatrali e di spettacolo iscritti al relativo ruolo professionale istituito con la legge 3 febbraio 1989, n. 39, e regolamentato con decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, punto 3, lettere c) e d) in sostituzione di quanto previsto dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 115 e 116 (Testo unico leggi pubblica sicurezza) e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli 204 e seguenti, modificati dalla legge 21 marzo 1959, n. 253. Gli agenti teatrali e di spettacolo in possesso di licenza di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono iscritti al ruolo professionale tramite la mera presentazione della suddetta licenza. Il Ministro dell'industria, commercio e artigianato stabilisce con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, le materie e le modalità degli esami atti ad ottenere le nuove iscrizioni a ruolo degli agenti teatrali e di spettacolo».

73.1007 (già 61.10)

ASCIUTTI, TONIOLLI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei commi 1, 2 e 5 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la parola: «corrispettivi» è sostituita dalla parola: «contribuzione».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

73.1008 [già 61.11 (nuovo testo)]

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il compenso corrisposto ex articolo 5 CCNL-1994, articolo 2 - Accordo collettivo-1997, articolo 1 - Accordo collettivo-1999 e comunque qualsiasi altra voce retributiva corrisposta in via fissa e continuativa ai dirigenti dell'Ente e della società poste italiane sono interamente soggetti alla contribuzione per il trattamento di quiescenza e previdenza, ivi compresa la quota di maggiorazione introdotta dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e pensionabili ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) del disegno di legge 30 dicembre 1992, n. 503».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

73.1009 (già 61.12)

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, BONATESTA, FLORINO, MULAS, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, VEGAS

Precluso nella parte non inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire interventi concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi di lavoro stipulati per il personale Ferrovie dello Stato sono destinate le necessarie risorse».

Conseguentemente, alla tabella A, fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, variare gli importi come segue:

2001: + 100.000

2002: + 100.000

2003: + 100.000

e alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi come segue:

2001: - 100.000
2002: - 100.000
2003: - 100.000.

73.1010 (già 61.13)

GUBERT, MORO

Respinto nella parte non inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire interventi concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi di lavoro stipulati per il personale Ferrovie dello Stato sono destinate le necessarie risorse».

Conseguentemente, alla tabella A, fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, variare gli importi come segue:

2001: + 100.000
2002: + 100.000
2003: + 100.000

e alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi come segue:

2001: - 100.000
2002: - 100.000
2003: - 100.000.

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1, dell'articolo 87.

73.2800

IL GOVERNO

Approvato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con effetto dal 10 gennaio 2003, è soppresso il contributo di cui all'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, dovuto dai dipendenti iscritti alla gestione speciale presso l'Istituto postelegrafonici soppressa ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è rispettivamente stabilito nella misura di 1,75 e 1 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 143, apportare le seguenti variazioni:

Tabella C:

Decreto legislativo n. 303 del 1999 (UPB 3132 - Presidenza del Consiglio dei ministri - CAP. 2710):

2003: - 105.000

Tabella A - Ministero del lavoro:

2001: - 35.000

2002: - 70.000.

73.2000

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «contratti di formazione e lavoro» sopprimere la parola: «non».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

73.2200

IL GOVERNO

Assorbito dall'approvazione dell'em. 1.2006

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Al fine di migliorare la trasparenza delle gestioni previdenziali, l'eventuale differenza tra l'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti delle Poste spa maturata fino al 27 febbraio 1998 e l'ammontare dei contributi in atto posti a carico dei lavoratori, delle risorse dovute dall'INPDAP e delle risorse derivanti dalla chiusura della gestione commissariale dell'IPOST è posta a carico del bilancio dello Stato».

ARTICOLO 74 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 74.

Approvato con emendamenti

(Disposizioni relative al sistema pensionistico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

2. All'articolo 59, comma 13, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001:

a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore a settantacinque anni;

b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 20.000 mensili.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le maggiorazioni sociali di cui al comma 3, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

5. I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dal 1° gennaio 2001 decorrono

gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1° gennaio 2001 i contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di «Mutualità pensioni» sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente comma. Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di «Mutualità pensioni» afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

6. L'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

7. I provvedimenti concernenti le pensioni di reversibilità alle vedove ed agli orfani dei cittadini italiani, che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, ed ai quali la commissione di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 96 del 1955, e successive modificazioni, ha già riconosciuto l'assegno vitalizio, sono attribuiti alla competenza esclusiva dei dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Restano attribuite alla direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del predetto Ministero le competenze relative alla liquidazione degli assegni vitalizi riconosciuti dalla competente commissione ai perseguitati politici antifascisti e razziali.

8. Per favorire la continuità della copertura assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi previsti dalle disposizioni del capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, attraverso il concorso agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un apposito Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da un importo pari a lire 70 miliardi per l'anno 2001, lire 50 miliardi per l'anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall'anno 2003 a carico del bilancio dello Stato.

9. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è inserito il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47».

10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso di cui al comma 8 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura

assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal citato capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

11. L'articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

12. L'articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura».

13. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) è unica, ed è unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la competenza in materia di predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni..

14. Le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma 13 sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri od utili.

15. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I fondi pensione possono acquisire a titolo gratuito partecipazioni della società per azioni costituita ai sensi della medesima disposizione.

16. I pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che hanno effettuato versamenti mensili utilizzando bollettini di conto corrente postale prestampati predisposti dall'INPS, recanti importi inferiori a quelli successivamente accertati come dovuti, possono, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, effettuare i versamenti ad integrazione delle somme già versate e fino a concorrenza di quanto effettivamente dovuto.

EMENDAMENTI

74.1000 (già 62.1)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato nella misura del 100 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: - 500;

2002: - 500;

2003: - 500.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

74.1001 (già 62.2)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a venti volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a venti volte il trattamento minimo INPS».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: - 500;
2002: - 500;
2003: - 500.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-

poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

74.1002 (già 62.3)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a cinque volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo di trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

74.1003 (già 62.4)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatico delle pensioni è pari all'ultimo coefficiente di svalutazione accertato dall'ISTAT».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

74.1004 (già 62.5)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Sostituire le parole da: «secondo il meccanismo» fino alla fine del comma, con le altre: «nella misura del 100 per cento».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

74.1005 (già 62.6)

TONIOLLI, ASCIUTTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 1998, n. 448» aggiungere: «nella misura del 100 per cento per tutti i trattamenti pensionistici».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

74.1006 (già 62.7)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «90 per cento» con le seguenti: «100 per cento».

Conseguentemente, alla tabella A, voce. Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: - 100.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

74.1007 (già 62.9)

MORO, TIRELLI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per coloro che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione con meno di 35 anni di contributi effettivi, esclusi quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato».

74.1008 (già 62.11)

MORO, TIRELLI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per coloro che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, esclusi quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai pensionati iscritti ai regimi pensionistici sostitutivi operanti presso l'INPS, l'INPDAP e l'ENPALS».

74.1009 (già 62.12)

MORO, TIRELLI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per coloro che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, esclusi quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai pensionati iscritti ai regimi pensionistici sostitutivi operanti presso l'INPS».

74.1010 (già 62.13)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, dopo le parole: «agli operatori agricoli» sono aggiunte le seguenti: «ai pescatori, singoli o associati, assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250»».

Conseguentemente, all'articolo 125 tabella C, voce: Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, appor-tare le seguenti variazioni:

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

74.1011 (già 62.17)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «lire 80.000 mensili» con le seguenti: «lire 160.000 mensili».

Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole: «lire 100.000 mensili» con le seguenti: «lire 200.000 mensili».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

74.1012 (già 62.21)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure di cui al precedente comma 3 si estendono anche ai titolari di pensioni di reversibilità».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

74.1013 (già 62.22)

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more di riordino delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti, anche nelle forme sostitutive o esclusive della stessa, al fine di rendere tali trattamenti dignitosi per i beneficiari, è concessa ai titolari di pensioni minime, che beneficiano dell'integrazione al minimo di legge, limitatamente all'esercizio finanziario 2001, una maggiorazione una tantum, dell'importo annuale percepito, di lire 250.000».

(Copertura predisposta con l'emendamento all'articolo 2, comma 9-bis, presentato dal Gruppo).

74.1014 (già 62.23)

MORO, STIFFONI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3. Sono altresì esonerati dall'assicurazione i coltivatori diretti che, raggiunta l'età pensionabile e liquidata la pensione, continuano a condurre l'azienda agricola ricadente in zona montana».

Segue compensazione Lega Nord Padania n. 1, 3, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

74.1015 (già 62.24)

AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, d'importo pari o superiore al trattamento minimo, hanno diritto, a domanda, ad un assegno integrativo mensile fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo aumentato di un terzo.

4-ter. L'assegno integrativo è reversibile ed aggiuntivo, nei limiti previsti dall'articolo 1, all'importo in pagamento, non è assorbibile dall'integrazione al minimo, è escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soggetto alla perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento di pensione.

4-quater. Il beneficio decorre dal mese successivo alla presentazione, all'INPS, della relativa domanda e costituisce condizione di diritto acquisito anche in relazione all'entrata in vigore di successive leggi di riordino del sistema pensionistico».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia 1 (v. emend. 1.0.1).**74.1016** (già 62.25)

MORO, TIRELLI, PERUZZOTTI, ROSSI, STIFFONI

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli internati militari (IMI) che abbiano prestato lavoro coatto nei campi di concentramento tedeschi, ad integrazione della pensione di guerra ed in conformità alla legge 8 agosto 2000, n. 236, è concessa un'integrazione pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale. L'assegno vitalizio è reversibile senza limiti di tempo ai familiari superstiti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in ordine alla presentazione della relativa domanda di cui all'articolo 2 della legge n. 791 del 1980, dei cittadini italiani deportati che non hanno potuto fruire del beneficio perchè decaduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 791 del 1980».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

74.1017 (già 62.26)

MORO, TIRELLI, STIFFONI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, inserire il seguente:

"6-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 6-bis, non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di anzianità che, per un periodo massimo di 51 giorni all'anno, prestano servizio alle dipendenze di aziende agricole"».

Segue compensazione Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

74.1018/2000

IL GOVERNO

Approvato

All'emendamento 74.1018, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La predetta opzione non può essere esercitata prima del 1° gennaio 2003».

74.1018 (già 62.27)

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

V. nuovo testo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

74.1018 (già 62.27) (Nuovo testo)

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Approvato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale ero-

gatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo».

74.1019 (già 62.28)

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 23 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in fine, il seguente periodo: "Il lavoratore ha comunque diritto alla liquidazione del trattamento più favorevole da parte dell'ente previdenziale erogatore"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

74.1020 (già 62.29)

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia, non prima dei 6 mesi precedenti la maturazione del diritto al pensionamento, due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

74.1021 (già 62.30)

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il lavoratore ha comunque diritto alla liquidazione del trattamento più favorevole da parte dell'ente previdenziale erogatore».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

74.1022 (già 62.31)

MORO, STIFFONI

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione».

Seguono compensazioni Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

74.1023 (già 62.32)

ROSSI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, all'articolo 10, comma 3, lettera f), alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", diversamente, da esse si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo"».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

74.1024 (già 62.34)

MORO, TIRELLI, STIFFONI

Ritirato

Sopprimere i commi 8 e 9.

74.1025 (già 62.35)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il differimento di ulteriori quattro mesi dei termini di accesso al trattamento di anzianità stabilito per i lavoratori autonomi dal successivo comma 8, trova applicazione esclusivamente nel periodo temporale che va dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

74.1026 (già 62.36)

MORO, STIFFONI

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo».

Seguono compensazione Lega Nord Padania da n. 1 a 12 (v. emend. 2.40).

74.1027 (già 62.37)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n.324, e successive modificazioni, si applicano al personale collocato a riposto successivamente alla data del 1° gennaio 1995.

Seguono compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

74.1028 (già 62.39)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al personale collocato a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1995 e che non ha ottenuto i benefici di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, si applicano, in quanto non goduti, i benefici di cui all'articolo 2, comma 12, 13 e 20 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

74.1029 (già 62.41)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato.

Seguono compensazioni dal Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

74.1030 (già 62.42)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, si interpreta nel senso che la costituzione di rendita vitalizia reversibile per l'omissione di contributi prescritti può essere richiesta anche dai titolari, dai soci e dai collaboratori dell'impresa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme vigenti».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

74.1031 (già 62.43)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il trattamento di pensione sociale stabilito dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, alle condizioni ivi previste, si applica, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, ai cittadini italiani privi di reddito e di mezzi di sussistenza, residenti all'estero. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'Istituto stesso dall'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, è acceso il conto per le pensioni sociali dei cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo della presente legge. Ai fini della presente legge, lo Stato provvede annualmente alla intera copertura del conto di cui all'articolo 2, con propri stanziamenti iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Ai sensi dell'articolo 1, ciascun cittadino italiano residente

all'estero, documentando la mancanza di reddito e di mezzi di sussistenza, presenta domanda su carta libera all'Istituto nazionale della previdenza sociale tramite la più vicina rappresentanza consolare o diplomatica italiana che, compiuti i necessari accertamenti, la inoltra con proprio parere e, nel contempo, predispone per ogni circoscrizione un apposito registro con le indicazioni essenziali per la individuazione del soggetto e della decorrenza del provvedimento concessivo».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

74.1032 (già 62.44)

MORO, STIFFONI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I soggetti, che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano completato i versamenti minimi di legge, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dal 5 per cento annuo».

Seguono compensazioni Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

74.1033 (già 62.46)

MORO, STIFFONI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 11, dell'articolo 22, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "5 per cento annuo" sono aggiunte le seguenti: "a condizione che gli stessi lavoratori extracomunitari abbiano un'anzianità contributiva di almeno 5 anni"».

74.1034 (già 62.47)

MORO, STIFFONI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 11, dell'articolo 22, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sopprimere il secondo periodo».

74.1035 (già 62.48)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione ai sensi della legge 21 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, d'importo pari o superiore al trattamento minimo, hanno diritto, su domanda, ad un assegno integrativo mensile fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo aumentato di un terzo. L'assegno integrativo è reversibile ed aggiutivo, nei limiti previsti dall'articolo 1, all'importo in pagamento non è assorbibile dell'integrazione al minimo, è escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soggetto alla perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento di pensione. Il beneficio decorre dal mese successivo alla presentazione, all'Inps, della relativa domanda e costituisce condizioni di diritto acquisito fino all'entrata in vigore della normativa di riordino del sistema pensionistico».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

74.1036 (già 62.49)

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche le domande di pensionamento anticipato presentate entro il 28 settembre 1994, ancorchè non formalizzate con decreto di accettazione da parte dell'amministrazione competente, sono da considerarsi accolte se confermate dagli interessati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Tali domande sono implicitamente soggette alla normativa previdenziale *ante* legge n. 335 del 1995».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

74.1037 (già 62.50)

DUVA

V. nuovo testo

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle Avvocature istituite presso ciascun Ente. Nei casi di insufficienza o mancanza di Avvocature interne l'attività di cui sopra sono assicurate dalle Avvocature esistenti presso altri Enti del comparto, mediante convenzione onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici. Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle Avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

74.1037 (già 62.50) (Nuovo testo)

DUVA

Approvato

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente. Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne, la predetta attività può essere assicurata dalle avvocature esistenti presso altri enti del comparto, mediante convenzione onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici. Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

74.1038 (già 62.51)

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche: le parole "che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo" sono sostituite dalle seguenti: "che sia in possesso della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, in vigore al momento della cessazione dal servizio, o, almeno, dei requisiti di anzianità contributiva ed anagrafica di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

74.1039 (già 62.52)

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-ter. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche: le parole "è limitata al periodo residuale dei cinque anni decorrenti dal momento di cessazione del servizio e, comunque, ha termine al compimento del sessantacinquesimo anno di età" sono sostituite dalle parole "decorre dal momento della cessazione dal servizio e per la sua durata si applica il comma 2 del medesimo articolo 7"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

74.1040 (già 62.53)

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-quater. La richiesta di collocamento in ausiliario di cui ai commi 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 da parte del personale già in pensione deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

74.1041 (già 62.54)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso. All'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 6 sostituito, il periodo "e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro" è soppresso. Al successivo comma 6-bis sostituito, il primo periodo è soppresso. Al secondo periodo, le parole "Le predette pensioni" sono sostituite dalle parole "Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni"».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

74.1042 (Ulteriore nuovo testo) (già 62.56)

DE LUCA Michele, MARINO, PELELLA

Ritirato e trasformato nell'odg n. 913

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Le cooperative sociali, di cui alla lettura a) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e le cooperative, operanti nell'ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo, applicano le retribuzione convenzionale, stabilita per l'attività esercitata e per l'ambito territoriale della sede, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, alla generalità dei loro soci lavoratori, a prescindere dal luogo di prestazione dell'attività lavorativa.

15-ter. Restano acquisite alle gestioni e conservano la loro efficacia le contribuzioni volontariamente versate su retribuzioni superiori a quelle convenzionali, di cui al comma precedente, per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 7.000;

2002: - 7.000;

2003: - 7.000.

74.1043 (già 62.58)

FERRANTE, PIZZINATO

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L'articolo 1, comma 196, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che dalla data di entrata in vigore della suddetta legge cessa l'iscrizione obbligatoria all'ENASARCO per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 196, della medesima legge.

15-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo dei contributi versati precedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di recupero dei contributi versati a far data dall'entrata in vigore della legge medesima».

74.1044 (già 62.59)

DUVA

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 6, comma 6, lettera b) della legge 18 novembre 1998, n. 415, dopo le parole "che regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista", aggiungere le seguenti: "Detto contributo non è dovuto per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e i superstiti ovvero a gestioni sostitutive della stessa"».

74.1045 (già 62.61)

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che ai soggetti pensionati anteriormente al 1° gennaio 1988 la quota di pensione calcolata sulla base dei criteri previsti nello stesso articolo spetta dalla data di decorrenza originaria della pensione, anche in deroga alle disposizioni che disciplinano la prescrizione dei ratei di pensione».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

74.1046 (già 62.63)

RIPAMONTI

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Le cooperative di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e le cooperative operanti nell'ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo nonchè in settori ed ambiti territoriali per i quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha emanato il decreto previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, possono optare per versare i contributi dovuti sulla base delle retribuzione determinata secondo le norme stabilite per i lavoratori dipendenti, ivi comprese quelle in materia di retribuzione minima imponibile.

15-ter. L'operazione di cui al comma precedente è vincolante per tutti i soci della cooperativa sociale. Essa ha effetto dal mese successivo a quello d'adozione della relativa delibera da parte degli organi statutari, deve essere notificata entro tale mese agli enti previdenziali e non può essere revocata prima della scadenza di un triennio.

15-quater. Restano acquisite alle gestioni e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali, per i periodi anteriori alla data di entrate in vigore della presente legge».

74.1047 (già 62.64)

WILDE, MORO, PERUZZOTTI

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Per le finalità di cui alla legge n. 46 del 1997, è autorizzata la spesa per di lire 30 miliardi per il 2001, 60 miliardi per il 2002 e 100 miliardi per il 2003.

Compensazioni Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

74.1048 (già 62.65)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17. All'articolo 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 dopo le pa-

role: "agli operai agricoli" sono aggiunte le seguenti: "ai pescatori singoli o associati, assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 a decorrere dal 2001"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

74.1049 (già 62.66)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 1999";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2001";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

74.1050 (già 62.67)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, si interpreta nel senso che la costituzione di rendita vitalizia reversibile per l'omissione di contributi prescritti può essere richiesta anche dai titolari, dai soci e dai collaboratori dell'impresa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme vigenti».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

74.1051 (già 62.68)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«17. L'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che ai soggetti pensionati anteriormente al 1° gennaio 1988 la quota di pensione calcolata sulla base dei criteri previsti nello stesso articolo spetta dalla data di decorrenza originaria della pensione, anche in deroga alle disposizioni che disciplinano la prescrizione dei rateri di pensione».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

74.1052 (già 62.69)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17. A decorrere dall'anno 2001 le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai sensi dell'articolo 64 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura indicata negli articoli 65, 66 e 67 del medesimo testo unico, hanno carattere prevalentemente risarcitorio e sono esenti per il 50 per cento dell'importo dall'IRPEF».

Compensazione del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

74.1053 (già 62.70)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17. L'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il differimento di ulteriori quattro mesi dei termini di accesso al trattamento di anzianità stabilito per i lavoratori autonomi dal successivo comma 8, trova applicazione esclusivamente nel periodo temporale che va dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

74.1054 (già 62.71)

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17. Il personale dell'ex-carriera direttiva facente capo alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, che non abbia raggiunto il limite massimo d'età per il pensionamento e sia stato collocato in quiescenza a domanda negli anni 1998, 1999 e 2000 dopo quaranta anni di servizio utile prestato, può a domanda chiedere la riammissione in servizio per la sede di provenienza».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

74.1055 (già 62.76)

PELELLA, BATTAFARANO, DUVA, GRUOSSO

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17. Al comma 15, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "31 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2001"».

74.1056 (già 62.78)

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17. All'articolo 25 della legge 24 dicembre 1973 n. 1092 sostituire le parole: "operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici", con le altre: "personale impiegatizio o operaio impiegato presso polverifici o enti in cui si presti lavoro insalubre"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

74.1057 (già 62.79)

VERALDI, MONTAGNINO, ERROI, NAPOLI Roberto

V. nuovo testo*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«17. Al fine di sopperire alle necessità della gestione del Fondo credito per i dipendenti postali gestito dall'Istituto Postelegrafonici-IPOST a far tempo dal 1° agosto 1994, è disposto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica-INPDAP, gestore del Fondo credito per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, all'IPOST, della somma di lire 250 miliardi».

74.1057 (già 62.79) (Nuovo testo)

VERALDI, MONTAGNINO, ERROI, NAPOLI Roberto

Approvato*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«17. Al fine di sopperire alle necessità della gestione del Fondo credito per i dipendenti postali gestito dall'Istituto Postelegrafonici (IPOST) a far tempo dal 1° agosto 1994, è disposto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), gestore del Fondo credito per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, all'IPOST, della somma di lire 100 miliardi».

74.2000

MANZI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 914*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«17. Le pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con anzianità contributiva superiore a 780 contributi settimanali, con esclusione dei versamenti volontari, liquidate con un importo inferiore al minimo, cristallizzate o integrate al minimo aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1989, vengono riliquidate, a partite dal 1° gennaio 2001, attribuendo ad esse un importo superiore al trattamento minimo nella misura di lire 200.000 mensili per ogni anno di contribuzione versata oltre i quindici anni. Alle pensioni indicate nel presente comma viene comunque garantito un aumento di lire 50.000 mensili superiore al trattamento minimo».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla Tabella C:

Decreto-legge n. 95, convertito con modificazioni della legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 471 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 66 del 1992: disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2. 16-CONSOB-cap 1990):

2001: - 15.000;

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

Legge n. 468 del 1978 riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio:

- articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - fondo di riserva - cap. 4355):

2001: - 50.000.

Legge n. 146 del 1980, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, legge finanziaria 1980:

- articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2001: - 25.000;

2002: - 25.000;

2003: - 25.000.

- articolo 36: finanziamento censimenti (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2001: - 25.000;

2002: - 25.000;

2003: - 25.000.

Decreto legislativo n. 39 del 1993: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:

- articolo 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.43 Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione - cap. 2501):

2001: - 10.000;

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:

– articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.3.10 – Corte dei conti – cap. 2815):

2001: – 90.000;

2002: – 90.000;

2003: – 90.000.

Legge n. 249 del 1997: istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.22 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – cap. 2060):

2001: – 10.000;

2002: – 10.000;

2003: – 10.000.

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.1 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 1940/p):

2001: – 60.000;

2002: – 60.000;

2003: – 60.000.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2710):

2001: – 200.000;

2002: – 200.000;

2003: – 200.000.

Legge n. 205 del 2000 disposizioni in materia di giustizia amministrativa:

– articolo 20: autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.3.11 – Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali – cap. 2717/p):

2001: – 35.000;

2002: – 35.000;

2003: – 35.000.

Decreto legislativo n. 300 del 1999 riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

– articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 Agenzia delle entrate capp. 1654, 1655; 2.2.14 – Agenzia delle entrate – cap. 7051):

2001: – 150.000;

2002: – 150.000;

2003: – 150.000.

– articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (2.1.2.10 Agenzia del demanio capp. 1657, 1658; 2.2.15 – Agenzia del demanio – cap. 7052):

2001: – 20.000;

2002: – 20.000;

2003: – 20.000.

– articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 Agenzia del territorio capp. 1660, 1661; 2.2.16 – Agenzia del territorio – cap. 7053):

2001: – 40.000;

2002: – 40.000;

2003: – 40.000;

– articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (2.1.2.12 Agenzia delle dogane capp. 1663, 1663; 2.2.17 – Agenzia delle dogane – cap. 7054):

2001: – 60.000;

2002: – 60.000;

2003: – 60.000.

Legge n. 287 del 1990, norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

– articolo 10, comma 7: somme da erogare per il finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 Autorità garante della concorrenza e del mercato – cap. 2850):

2001: – 10.000;

2002: – 15.000;

2003: – 15.000.

Legge n. 68 del 1997: riforma dell’Istituto nazionale del commercio estero:

– articolo 8, comma 1, lettera a): contributo di funzionamento (4.1.2.1 istituto commercio estero – cap. 2100):

2001: – 15.000;

2002: – 15.000;

2003: – 15.000.

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 Università ed istituti non statali – cap. 1262):

2001: – 20.000;

2002: – 20.000;

2003: – 20.000;

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.913 (già em. 74.1042)

DE LUCA Michele, MARINO, PELELLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo:

ad interpretare ed applicare l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nel senso che le cooperative sociali di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e le cooperative, operanti nell'ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo, applicano la retribuzione convenzionale stabilita per l'attività esercitata e per l'ambito territoriale della sede, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, citato, alla generalità dei loro soci lavoratori, a prescindere dal luogo di prestazione dell'attività lavorativa.

(*) Accolto dal Governo.

9.4885.914

MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001;

considerato che esso prevede disposizioni relative al sistema pensionistico;

considerato che oggi circa 250.000 pensionati con anzianità contributiva superiore a 780 contributi settimanali effettivi da lavoro dipendente percepiscono un trattamento pensionistico integrato al minimo od inferiore ad esso;

considerato che tali trattamenti, nella loro totalità, hanno decorrenza dal 10 gennaio 1990 in poi, in quanto quei trattamenti con uguali requisiti corrisposti in data antecedente e cioè fino al 31 dicembre 1989, hanno fruito dei benefici previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140 e dal DPCM del 16 dicembre 1989 e sono stati riliquidati su di un trattamento non integrato di lire 50.000 mensili oltre il minimo;

rilevato che la stragrande maggioranza di tali pensionati è rappresentata da donne che, spesso costrette dal carico del lavoro di cura, non hanno potuto garantire la continuità lavorativa con inevitabili ripercussioni anche sul trattamento pensionistico,

impegna il Governo:

ad adottare idonee iniziative, previa verifica delle necessarie coperture finanziarie, affinché venga emanata una disposizione atta a rimuovere la palese disparità venutasi a creare tra coloro che hanno già goduto dei benefici di legge e coloro che percependo la pensione dal 10 gennaio 1990 fruiscono di un trattamento pensionistico integrato al minimo od inferiore ad esso.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 75 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 75.

Approvato

(Maggiorazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, è concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che la persona:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1;

b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera *a)*, nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a)* o *b)* del comma 2, l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell'aumento di cui al comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.

4. Per i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il beneficio di cui al comma 1 è concesso ad incremento della misura di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

5. Per i soggetti titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e per i ciechi civili con età pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, i benefici di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;

b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera *a)*, nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

7. A decorrere dall'anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto:

a) non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo;

b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento

minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

8. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo di cui al comma 7 e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 300.000 annue, l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

9. Qualora i soggetti di cui al comma 7 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione dell'importo aggiuntivo di cui al comma 7, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.

10. L'importo aggiuntivo di cui al comma 7 non costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

EMENDAMENTI

75.1000 (già 63.1)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «una maggiorazione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «un aumento di lire 200.000 mensili».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Partito Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

75.1001 (già 63.2)

MORO, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «25.000 mensili» con le seguenti: «50.000 mensili» e le parole: «40.000 mensili» con la seguente: «80.000».

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

75.1002 (già 63.3)

TONIOLLI, ASCIUTTI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a lire 25.000» con le seguenti: «pari a lire 50.000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

75.1003 (già 63.4)

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «inferiore a settantacinque anni» aggiungere le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge» e, alla fine del comma, aggiungere le seguenti: «alla medesima data».

75.1004 (già 63.5)

TONIOLLI, ASCIUTTI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «a lire 40.000» con le seguenti: «a lire 70.000».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

75.1005 (già 63.7)

MARINO, MANZI, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, dopo le parole: "dei redditi di qualsiasi natura" aggiungere le seguenti: "con esclusione del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale"».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla tabella C:

Decreto-legge n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 471 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 66 del 1992: disposizioni relative al

mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - CONSOB - capitolo 1990):

2001: - 15.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;

Legge n. 468 del 1978 riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

- articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondo di riserva - capitolo 4355):

2001: - 50.000;

Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, legge finanziaria 1980:

- articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - capitolo 2504/p):

2001: - 25.000;
2002: - 25.000;
2003: - 25.000;

- articolo 36: finanziamento censimenti (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - capitolo 2504/p):

2001: - 25.000;
2002: - 25.000;
2003: - 25.000.

Decreto legislativo n. 39 del 1993: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:

- articolo 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.43 - Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione - capitolo 2501):

2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.

Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:

- articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.3.10 - Corte dei conti - capitolo 2815):

2001: - 90.000;
2002: - 90.000;
2003: - 90.000.

Legge n. 249 del 1997: istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.22 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - capitolo 2060):

2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - capitolo 1940/p):

2001: - 60.000;
2002: - 60.000;
2003: - 60.000.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2710):

2001: - 200.000;
2002: - 220.000;
2003: - 220.000.

Legge n. 205 del 2000 disposizioni in materia di giustizia amministrativa:

- articolo 20: autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (3.1.3.11 - Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali - capitolo 2717/p):

2001: - 35.000;
2002: - 35.000;
2003: - 35.000.

Decreto legislativo n. 300 del 1999 riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capitoli 1654, 1655; 2.2.14 - Agenzia delle entrate - capitolo 7051):

2001: - 150.000;
2002: - 150.000;
2003: - 150.000;

- articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (2.1.2.10 - Agenzia del demanio - capitoli 1657, 1658; 2.2.15 - Agenzia del demanio - capitolo 7052):

2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000;

– articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 - Agenzia del territorio - capitoli 1660, 1661; 2.2.16 - Agenzia del territorio - capitolo 7053):

2001: – 40.000;

2002: – 40.000;

2003: – 40.000;

– articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (2.1.2.12 - Agenzia delle dogane - capitoli 1663, 1664; 2.2.17 - Agenzia delle dogane - capitolo 7054):

2001: – 60.000;

2002: – 60.000;

2003: – 60.000.

Legge n. 287 del 1990: norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

– articolo 10, comma 7: somme da erogare per il finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - capitolo 2850):

2001: – 10.000;

2002: – 15.000;

2003: – 15.000.

Legge n. 68 del 1997: riforma dell’Istituto nazionale del commercio estero:

– articolo 8, comma 1, lettera *a*): contributo di funzionamento (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - capitolo 2100):

2001: – 15.000;

2002: – 15.000;

2003: – 15.000.

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 - Università ed istituti non statali - capitolo 1262):

2001: – 20.000;

2002: – 20.000;

2003: – 20.000.

75.1006 (già 63.10)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «concessa una maggioranza di lire 20.000» con le altre: «concesso un aumento di lire 200.000».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Partito Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

75.1007 (già 63.11)

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «inferiore a sessantacinque anni» aggiungere le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

75.1008 (già 63.14)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole da: «un importo aggiuntivo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «un aumento di 200.000 lire mensili per tredici mensilità».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Partito Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

75.1009 (già 63.12)

PELELLA

Respinto

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «tre volte» con le seguenti: «quattro volte».

Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 80.000;

2002: - 80.000;

2003: - 80.000.

75.1010 (già 63.15)

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, comma 4, sostituire le parole: "alla data del 1° gennaio 1990" con le seguenti: "alla data del 31 dicembre 1993"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

75.1011 (già 86.17)

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI, PEDRIZZI

Respinto

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'indennità di comunicazione erogata ai sordomuti ai sensi della legge 21 novembre 1998, n. 508, e successive modificazioni, è stabilita in misura pari all'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico».

Compensazione ottenuta con la modifica apportata all'articolo 28, comma 1 (vedi emend. 2.38).

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 75

75.0.1000 (già 63.0.1)

ALBERTINI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 75, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

1. A decorrere dall'anno 2001, quale rimborso forfetario delle detrazioni fiscali non fruite di cui all'articolo 13-bis, all'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché all'articolo

1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è corrisposto dall'INPS, in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno, un importo pari a lire 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo.

2. L'importo corrisposto ai sensi del comma precedente non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, stimato in lire 400 miliardi, si provvede conseguentemente: all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è soppresso. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il comma 1-*bis*: Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 5,4 per cento».

ARTICOLO 76 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 76.

Approvato

(Totalizzazione dei periodi assicurativi)

1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non

soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorchè quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.

2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro due mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTI

76.1000 (già 64.1)

CALLEGARO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

76.1001 (già 64.2)

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Prima parte id. em. 76.1000; seconda parte preclusa*Sopprimere l'articolo.***Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

76.1002 (già 64.3)

MACERATINI, SILIQUINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Prima parte id. em. 76.1000; seconda parte preclusa*Sopprimere l'articolo.*

76.1003 (già 64.9)

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509» con le seguenti: «ad esclusione delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

76.1004 (già 64.10)

MACERATINI, SILIQUINI, PONTONE, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Prima parte id. em. 76.1003; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509» con le parole: «ad esclusione delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

Seguono compensazioni del Gruppo AN (v. emend. 2.60).

76.1005 (già 64.13)

VIVIANI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni,» aggiungere le seguenti: «nonché dagli enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

76.1006 (già 64.15)

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «e successive modificazioni», inserire le seguenti: «agli iscritti al Fondo Clero di Previdenza per il clero cattolico secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

76.1007 (già 64.17)

DE LUCA Michele

Ritirato e trasformato nell'odg n. 915

Al comma 1, tra le parole «vecchiaia» e «e dei trattamenti», inserire le seguenti: «, della pensione liquidata con anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 5.000;

2002: - 5.000;

2003: - 5.000.

76.1008 (già 64.23)

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Le parole da: «*Al comma 2*» **a:** «**proprio carico**» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 2, nel primo periodo, sopprimere le parole: «e determina la misura del trattamento a proprio carico».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

76.1009 (già 64.27)

MACERATINI, SILIQUINI, PONTONE, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «e determina la misura del trattamento a proprio carico».

76.1010 (già 64.37)

CALLEGARO

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e determina la misura del trattamento a proprio carico».

76.1011 (già 64.24)

NAVA, MUNDI, CIMMINO, LAURIA Baldassare

Precluso

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e determina la misura del trattamento a proprio carico»; dopo le parole: «dal proprio ordinamento.» aggiungere le seguenti parole: «La misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinato secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

76.1012 (già 64.25)

CALVI, FOLLIERI, PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Precluso

Al comma 2, nel primo periodo, sopprimere le parole: «e determina la misura del trattamento a proprio carico»; alla fine del primo periodo,

dopo le parole: «dal proprio ordinamento» aggiungere le seguenti: «La misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinato secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

76.1013 (già 64.26)

D'URSO

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e determina la misura del trattamento a proprio carico»; alla fine del primo periodo, dopo le parole: «dal proprio ordinamento» aggiungere: «la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinato secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

76.2000

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «, in proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima».

76.1014 (già 64.30)

DE LUCA Michele

Ritirato e trasformato nell'odg n. 770

Al comma 2, dopo le parole: «proprio ordinamento» aggiungere i seguenti: «per le generalità degli assicurati».

76.1015 (già 64.28)

PASTORE, CAMBER, CONTESTABILE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «dal proprio ordinamento.» aggiungere le seguenti: «La misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinato secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

76.1016 (già 64.29)

MACERATINI, SILIQUINI, PONTONE, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Id. em. 76.1015

Al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «dal proprio ordinamento» aggiungere il seguente periodo: «La misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinata secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

76.1017 (già 64.31)

MACERATINI, SILIQUINI, PONTONE, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ciascuna gestione previdenziale procede al calcolo della pensione o delle quote di pensione spettanti sulla base delle anzianità di iscrizione e contribuzione maturate nella gestione stessa e secondo i criteri di calcolo in essa vigenti dalla data di decorrenza della pensione».

Seguono compensazioni del Gruppo AN (v. emend. 2.60).

76.1018 (già 64.35)

PASTORE, CONTESTABILE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali» con le seguenti: «Ciascuna gestione previdenziale procede al calcolo della pensione o delle quote di pensione spettanti sulla base delle anzianità di iscrizione e contribuzione maturate nella gestione stessa e secondo i criteri di calcolo in essa vigenti alla data di decorrenza della pensione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

76.1019 (già 64.39)

CALLEGARO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore» con le seguenti: «vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e con onere ripartito tra le diverse gestioni in proporzione alla quota a carico di ciascuna di esse».

76.1020 (già 64.40)

D'URSO

Id. em. 76.1019

Al comma 2, sostituire le parole: «secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore» con le seguenti: «vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e con onere ripartito tra le diverse gestioni in proporzione alla quota a carico di ciascuna di esse».

76.1021 (già 64.41)

CALVI, FOLLIERI

Id. em. 76.1019

Al comma 2, sostituire le parole: «secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore» con le seguenti: «vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e con onere ripartito tra le diverse gestioni in proporzione alla quota a carico di ciascuna di esse».

76.1022 (già 64.42)

MACERATINI, SILIQUINI, PONTONE, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Prima parte id. em. 76.1019; seconda parte preclusa

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «secondo l'ordinamento» fino a: «maggiore» con le parole: «vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e con onere ripartito tra le diverse gestioni in proporzione alla quota a carico di ciascuna di esse».

Seguono compensazioni del Gruppo AN (v. emend. 2.60).

76.1023 (già 64.43)

NAVA, MUNDI CIMMINO, NAPOLI Roberto

Id. em. 76.1019

Al comma 2, sostituire le parole: «secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore» con le seguenti: «vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e con onere ripartito tra le diverse gestioni in proporzione alla quota a carico di ciascuna di esse».

76.1024 (già 64.44)

PASTORE, CONTESTABILE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Prima parte id. em. 76.1019; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore» con le seguenti: «vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e con onere ripartito tra le diverse gestioni in proporzione alla quota a carico di ciascuna di esse».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**76.1025** (già 64.45)

BOCO, PIERONI, DE LUCA Athos, BORTOLOTTO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogato al 31 marzo 2001».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980) - Art. 36: Finanziamento censimenti (u.p.b. 3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - capitolo 2504/p) apportare le seguenti variazioni:

2001: - 3.000;
2002: - 3.000;
2003: - 3.000.

76.1026 (già 64.46)

D'URSO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A parziale deroga di quanto disposto nel comma precedente, la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinata secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo prevista dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in presenza di una anzianità di iscrizione alla medesima gestione inferiore a diciotto anni».

76.1027 (già 64.47)

CALLEGARO

Id. em. 76.1026

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A parziale deroga di quanto disposto nel comma precedente, la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinata secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo prevista dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in presenza di una anzianità di iscrizione alla medesima gestione inferiore a 18 anni».

76.1028 (già 64.48)

MACERATINI, SILIQUINI, PONTONE, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Id. em. 76.1026

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A parziale deroga di quanto disposto nel comma precedente, la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinata secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo prevista dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in presenza di una anzianità di iscrizione alla medesima gestione inferiore a 18 anni».

76.1029 (già 64.49)

CALVI, FOLLIERI

Id. em. 76.1026

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A parziale deroga di quanto disposto nel comma precedente, la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinata secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo prevista dall'articolo 1

della legge 8 agosto 1995, n. 335, in presenza di una anzianità di iscrizione alla medesima gestione inferiore a 18 anni».

76.1030 (già 64.50)

PASTORE, CONTESTABILE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Id. em. 76.1026

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A parziale deroga di quanto disposto nel comma precedente, la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinata secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo prevista dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in presenza di una anzianità di iscrizione alla medesima gestione inferiore a 18 anni».

76.2002

DE LUCA Michele

Ritirato

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nonché sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103,».

76.2001

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «nonché sentiti,» con le seguenti: «d'intesa con».

76.1031 (già 64.54)

PASTORE, CONTESTABILE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 3, alla fine aggiungere le seguenti: «salva la possibilità per gli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 509/94, di provvedere con autonomo regolamento che tenga conto delle specificità proprie della categoria tutelata».

76.1032 (già 64.55)

MACERATINI, SILIQUINI, PONTONE, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Id. em. 76.1032

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti: «salva la possibilità per gli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 509/94, di provvedere con autonomo regolamento che tenga conto delle specificità proprie della categoria tutelata».

76.1033 (già 64.56)

CALVI, FOLLIERI

Id. em. 76.1031

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti: «salva la possibilità per gli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 509/94, di provvedere con autonomo regolamento che tenga conto delle specificità proprie della categoria tutelata».

76.1034 (già 64.57)

D'URSO

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti: «e comunque fatta salva la facoltà degli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di provvedere con autonomo regolamento che tenga conto delle specificità proprie della categoria tutelata».

76.1035 (già 64.58)

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

76.1036 (già 64.59)

VIVIANI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza so-

ciale, individua, con proprio decreto, l'ufficio preposto a tener nota, su base annuale, di tutte le operazioni di totalizzazione effettuata, al fine di permettere una ripartizione delle risorse stanziare proporzionate agli oneri effettivamente sostenuti da ciascun ente previdenziale.

3-ter. Per gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, le disposizioni del presente articolo sono efficaci a decorrere dal 1° luglio 2001, salvo che, entro la suddetta data, provvedano ad applicare il meccanismo di totalizzazione in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184».

76.1037 (già 64.60)

MAZZUCA POGGIOLINI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 916

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Il termine entro cui presentare la domanda di riscatto di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, articolo 11, comma 2, è differito al 31 dicembre 2001».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.770 (già 76.1014) (già 64.30)

DE LUCA Michele

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nella discussione sulla legge finanziaria per il 2001 (Atto Senato n. 4885);

premesso:

che la Camera dei deputati ha dato attuazione – sia pure parziale – al monito della Corte costituzionale (sentenza n. 61 del 1999) in tema di totalizzazione dei periodi assicurativi (articolo 64, ora 76);

che ne risulta garantita la totalizzazione – peraltro non ai fini della pensione di anzianità – soltanto in favore dei lavoratori mobili che non abbiano maturato il diritto a pensione in alcuna delle gestioni previdenziali obbligatorie alle quali siano o siano stati iscritti;

che, di conseguenza, il minimo di pensione in una di dette gestioni è da solo sufficiente a procludere la totalizzazione;

che l'esito paradossale prospettato nega, da un lato, la garanzia costituzionale di adeguatezza della pensione (articolo 38, 2° comma, della Costituzione) – al lavoro complessivamente svolto (ed ai contributi complessivamente versati) – ed ostacola, dall'altro, la mobilità da un posto ad un altro, che è destinata a diventare la regola nel mercato del lavoro;

che, peraltro, la totalizzazione impone alle gestioni previdenziali interessate soltanto l'utilizzazione effettiva – per il finanziamento di pensioni – dei cosiddetti contributi silenti che, pur essendo stati versati per quel fine, risultano attualmente trattenuti indebitamente dalle gestioni medesime solo perchè non raggiungono il prescritto requisito contribuito minimo;

che le argomentazioni suesposte (ampiamente motivate nella relazione in materia della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale: *Doc. 16-bis*, n. 9, presentata al Parlamento il 12 gennaio 2000) impongono a Parlamento e Governo – una volta approvata, definitivamente,

la disposizione in tema di totalizzazione (articolo 64 citato) introdotta dalla Camera (con opportune modifiche migliorative) – di generalizzazione lo stesso principio di totalizzazione, appunto, siccome auspicato dalla stessa relazione al Parlamento appena menzionata;

che è sufficiente, a tale scopo, accelerare l'approvazione del testo normativo in materia, attualmente all'esame della Commissione lavoro della Camera;

che, peraltro, il testo normativo in tema di totalizzazione – approvato dalla Camera (articolo 64, ora 76) – dev'essere modificato – o, comunque, interpretato – nel senso che, da un lato, va ritenuto applicabile a tutte le gestioni previdenziali obbligatorie pubbliche e privatizzate (e, segnatamente, sia agli enti privatizzati di previdenza, di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, che a quelli di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996) e che, dall'altro, non intende introdurre una *reformatio in peius*, per i lavoratori, della disciplina vigente nella soggetta materia,

impegna Parlamento e Governo:

a generalizzare – una volta approvata, definitivamente, la disposizione in tema di totalizzazione (articolo 64 citato), approvata dalla Camera (con opportune modifiche migliorative) – lo stesso principio di totalizzazione, appunto, siccome motivatamente auspicato dalla relazione al Parlamento menzionata in premessa;

a modificare – o, comunque, interpretare – il testo normativo in tema di totalizzazione – approvato dalla Camera (articolo 64, ora 76) – nel senso prospettato in premessa che, da un lato, va ritenuto applicabile a tutte le gestioni previdenziali obbligatorie pubbliche e privatizzate (e, segnatamente, sia agli enti privatizzati di previdenza, di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, che a quelli di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996) e che, dall'altro, non intende introdurre una *reformatio in peius*, per i lavoratori, della disciplina vigente nella soggetta materia.

(*) Accolto dal Governo

9.4885.915 (già em. 76.1007)

DE LUCA Michele

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo

a reinterpretare l'articolo 76 del disegno di legge nel senso che la pensione maturata con quaranta anni di anzianità deve essere, anche ai

fini della totalizzazione, considerata equipollente alla pensione di vecchiaia.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

9.4885.916 (già em. 76.1007)

MAZZUCA POGGIOLINI, NIEDDU

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nel corso della discussione sulla legge finanziaria 2001,

premesso che ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni in possesso dei requisiti di legge, è data facoltà di riscattare con onere a proprio carico i periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione (articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338),

impegna il Governo

a differire il termine entro cui presentare la domanda di riscatto così da consentirlo.

(*) Accolto dal Governo

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 73.2800 (IL GOVERNO)	162	161	000	128	033	081	APPR.
2	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 74.1014 (Moro e Stiffoni)	183	181	001	043	137	091	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 74.1026 (Moro e altri)	181	179	007	054	118	090	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 74.1032 (Moro e Stiffoni)	185	183	002	040	141	092	RESP.
5	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 74.1033 (Moro e Stiffoni)	171	168	000	033	135	085	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 74.1034 (Moro e Stiffoni)	157	153	001	032	120	077	RESP.
7	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 71.0.1002 Nuovo testo (PeLella ed altri)	180	179	011	129	039	090	APPR.
8	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 76.1003 (Pastore e altri)	168	166	001	035	130	084	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0983 del 15-12-2000 Pagina 2

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
BUCCI MICHELE ARCANGELO	C	F	F	F	F	R	C	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	F	C	C	C	C		F	C
CABRAS ANTONIO	F	C	C	C	C	C	F	C
CADDEO ROSSANO	F	C		C	C	C	F	C
CALVI GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M
CAMBER GIULIO		F	F	F	F	F	C	F
CAMERINI FULVIO	F	C	C	C	C	C	A	C
CAMO GIUSEPPE	F	C						
CAPALDI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M
CAPONI LEONARDO	F	C	C	C	C		F	C
CARCARINO ANTONIO	F	C	C	C	C	C	F	
CARPI UMBERTO	F	C	C	C	C		F	C
CARPINELLI CARLO	F	C	C	C		C	F	
CASTELLANI CARLA	C	F	F	F	F		C	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	C	C	C	C	C	F	
CASTELLI ROBERTO	F						C	
CAZZARO BRUNO	F	C	C	C	C	C	F	C
CENTARO ROBERTO			F	F	F	F	C	
CIONI GRAZIANO	F			C		C	F	C
CO' FAUSTO				C	C			C
COLLA ADRIANO		F	F	F		F		
COLLINO GIOVANNI		F	C	F	F	F	C	F
CONTE ANTONIO	F	C	C	C	C	C	F	C
CORRAO LUDOVICO	F	C	C	C	C	C	F	C
CORTELLONI AUGUSTO		C	C	C	C	C	F	C
CORTIANA FIORELLO	F	C	F	C	C		F	C
COVIELLO ROMUALDO		C	C	C	C	C	F	C
CRESCENZIO MARIO				C	C	C	F	C
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	F	C	C	C	C		F	C
D'ALI' ANTONIO	C		F	F	F	F	C	F
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	F	C	C	C	C	C	F	C
DE ANNA DINO	C	F	F	F		F	C	

Seduta N. 0983 del 15-12-2000 Pagina 3

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
DEBENEDETTI FRANCO	F	C	C	C	C	A	A	C
DE CAROLIS STELIO		C	C	C	C	C	F	
DE GUIDI GUIDO CESARE	F	C	C	C	C	C	F	C
DEL TURCO OTTAVIANO	M	M	M	M	M	M	M	M
DE LUCA MICHELE	F	C	C	C	C	C	F	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	F	C	C	C	C	C	F	C
DE ZULUETA TANA	F	C	C	C		C	F	C
DIANA LORENZO	M	M	M	M	M	M	M	M
DI ORIO FERDINANDO	F	C	C	C	C	C	F	C
DI PIETRO ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M
DONDEYNAZ GUIDO		C	A	C	C	C	F	
DONISE EUGENIO MARIO	F	C	C	C	C	C	F	C
D'URSO MARIO		C	C	C	C			C
DUVA ANTONIO	F	C	C	C	C	C	F	C
ELIA LEOPOLDO	F	C	C	C	C	C	F	C
ERROI BRUNO	F	C					F	
FALOMI ANTONIO	F	C	C	C	C	C	F	C
FASSONE ELVIO	F	C	C	C	C	C	F	C
FERRANTE GIOVANNI	F	C	C	C	C	C	F	C
FIGURELLI MICHELE	F	C	C	C		C	F	C
FIORILLO BIANCA MARIA	F	C	C	C	C	C	F	C
FLORINO MICHELE	C	F	F	F	F	F	C	F
FOLLIERI LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M
FOLLONI GIAN GUIDO	F	C	A	C	C	C	F	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO		C	C	C	C		F	C
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	F	C	C	C	C	C	F	C
GAMBINI SERGIO	F	C	C	C	C	C	F	C
GERMANA' BASILIO	C	F	F	F	F	F	C	F
GIARETTA PAOLO	F	C	C	C	C		F	C
GIOVANELLI FAUSTO	F	C	C	C	C	C	F	C
GRUOSSO VITO	F	C	C	C	C	C	F	C

Seduta N. 0983 del 15-12-2000 Pagina 4

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
GUERZONI LUCIANO			C	C	C	C	F	C
IULIANO GIOVANNI	F	C	C	C	C	C	F	C
LA LOGGIA ENRICO	C	F	F	F			C	F
LARIZZA ROCCO	F	C	C	C	C		F	C
LASAGNA ROBERTO	C	F	F	F	F	F	C	F
LAURIA BALDASSARE			C	C	C	C		
LAURIA MICHELE	F	C	C	C	C	C	F	
LAURICELLA ANGELO	M	C	C	C	C	C	F	C
LAURO SALVATORE	C	F	F	F	F		C	F
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M
LOIERO AGAZIO	M	M	M	M	M	M	M	M
LOMBARDI SARIANI LUIGI MARIA	F	C	C	C	C		F	C
LORENZI LUCIANO	F	A	A	A			A	A
LORETO ROCCO VITO	M	M	M	M	M	M	M	M
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	F	C	F	C	C	C	F	C
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	F	C
MAGGIORE GIUSEPPE	C	F	F	F	F	F	C	F
MAGLIOCCHETTI BRUNO	C	F	F					
MANARA ELIA		F	F	F	F	F	C	
MANCA VINCENZO RUGGERO	C	F	F	F	F	F	C	F
MANCINO NICOLA	P	P	P	P	P	P	P	P
MANCONI LUIGI	F		F	C	C	C	A	C
MANFREDI LUIGI	C	F	F	F	F	F	C	
MANIS ADOLFO	F	C	C	C	C	C	F	C
MANTICA ALFREDO	C							F
MANZELLA ANDREA	F	C	C	C	C	C		C
MANZI LUCIANO	F	C	C	C	C	C	F	C
MARCHETTI FAUSTO	F	C		C	C	C	F	C
MARINI CESARE	F	C	C	C	C	C	F	C
MARINO LUIGI			C	C	C		F	C
MARITATI ALBERTO GAETANO	M	M	M	M	M	M	M	M
MASCIONI GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	F	C

Seduta N. 0983 del 15-12-2000 Pagina 5

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
MASULLO ALDO	F	C	C	C	C	C	A	C
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	F	C	A	C	C		F	C
MELE GIORGIO	F	C	C	C	C	C	F	C
MELONI FRANCO COSTANTINO	F	C	C	C	C	C	C	C
MICELE SILVANO	F	C	C	C	C		F	C
MIGNONE VALERIO	F	C	C	C	C	C	F	C
MIGONE GIAN GIACOMO	F	C	C	C	C	C	F	C
MINARDO RICCARDO	C	F	F	F	F	F	C	F
MONTAGNA TULLIO	F	C	C	C	C	C	F	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	C	C	C	C	C	F	C
MONTELEONE ANTONINO	M	M	M	M	M	M	M	M
MONTICONE ALBERTO	F	C	C	C	C	C	F	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	C	C	C		C	F	C
MORO FRANCESCO	C	F	F	F	F	F	C	
MUNDI VITTORIO	F	C	C	C	C		F	
MUNGARI VINCENZO							F	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	C	C	C	C	C	F	C
NAPOLI ROBERTO	F	C	C	C	C	C	F	C
NAVA DAVIDE	F	C	C	C	C	C	F	C
NIEDDU GIANNI		C	C	C	C		F	C
NOVI EMIDDIO	C	F	F	F	F	F		F
OCCHIPINTI MARIO	F	C	C	C	C	C	F	C
PAGANO MARIA GRAZIA	F	C	C	C	C	C	F	C
PALUMBO ANIELLO	F	C	C	C	C	C	F	C
PAPINI ANDREA	F	C	C	C	C	C	F	C
PAPPALARDO FERDINANDO	F	C	C	C	C	C	F	C
PARDINI ALESSANDRO	F	C	C	C	C	C	F	C
PAROLA VITTORIO	F	C	C	C	C	C	F	C
PASQUINI GIANCARLO	M	M	M	M	M	M	M	M
PASSIGLI STEFANO	F	C	C	C	C	C	F	C
PASTORE ANDREA	C	F	F	F	F	F	C	F
PELELLA ENRICO		C	C	C	C	C	F	C

Seduta N. 0983 del 15-12-2000 Pagina 6

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
PELLEGRINO GIOVANNI	F	C	C	C	C	C	A	C
PERUZZOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	C	R
PETRUCCI PATRIZIO	F	C	C	C	C	C	F	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO		C	C	C	C	C		
PIANETTA ENRICO	C	F	F	F	F	F	C	F
PIATTI GIANCARLO	F	C	C	C	C	C	F	C
PICCIONI LORENZO	C	F						F
PIERONI MAURIZIO	F	C	F	C	C	C	F	C
PILONI ORNELLA	F	C	C	C	C	C	F	C
PINGGERA ARMIN	F	C	A	C	C	F	F	F
PINTO MICHELE	F	C	C	C	C	C	F	C
PIREDDA MATTEO	C	F	F	F	F	F	A	F
PIZZINATO ANTONIO	F	C	C	C	C		F	C
PORCARI SAVERIO SALVATORE		F	F	F	F	F	C	F
PREDA ALDO	F	C	C	C	C	C	F	C
PREIONI MARCO				F	F	F	A	F
PROVERA FIORELLO	F							
RESCAGLIO ANGELO	F	C	F	C	C	C	F	C
RIPAMONTI NATALE	F	C	F	C	C	C	F	C
RIZZI ENRICO	C	F	F	F	F		C	
ROBOL ALBERTO	F	C	C	C	C	C	F	C
ROCCHI CARLA		C		C	C	C	F	C
ROGNONI CARLO	F	C	C	C		C	F	C
ROSSI SERGIO		F	F	F	F		C	
ROTELLI ETTORE ANTONIO	C	F						
RUSSO GIOVANNI	F	C	C	C	C	C	A	C
SALVATO ERSILIA	F	C	C	C	C	C	F	C
SALVI CESARE	F	C	C	C	C	C	F	C
SARACCO GIOVANNI	F	C	C	C	C	C	F	C
SARTO GIORGIO	F	C	A	C	C	C	F	
SARTORI MARIA ANTONIETTA	F	C	C	C	C	C	A	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	M	F	F	F	F	F	C	F

Seduta N. 0983 del 15-12-2000 Pagina 7

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
SCIVOLETTO CONCETTO	F	C	C	C	C	C	F	C
SCOPELLITI FRANCESCA	C	R	F	F	F	F	C	F
SELLA DI MONTELUCE NICOLÒ	C	F	F	F	F	R		F
SEMENTATO STEFANO	F	C	F	C	C	C	A	C
SMURAGLIA CARLO	F	C	C	C	C	C	F	C
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	F	C	F	C	C	C	F	C
STANISCIA ANGELO	F	C	C	C	C	C	F	C
STIFFONI PIERGIORGIO		F	F	F	F	F		
TAROLLI IVO		F	F	F	R	R	C	F
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M
THALER AUSSERHOFER HELGA		C	A	A	C	C	F	F
TOIA PATRIZIA	M	M	M	M	M	M	M	M
TOMASSINI ANTONIO								F
TRAVAGLIA SERGIO	C	F	F	F	F	F	C	F
TURINI GIUSEPPE		F	F	F			C	F
VALLETTA ANTONINO	F	F	F	C	C	C	F	C
VEDOVATO SERGIO	F	C	C	C	C	C	F	C
VEGAS GIUSEPPE	C				F	F	C	F
VELTRI MASSIMO	F	C	C	C	C	C	F	C
VENTUCCI COSIMO	C	F	F	F			C	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	C	C	C	C	C	F	C
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	F	C	C	C	C	C		C
VIGEVANI FAUSTO	F	C	C	C	C	C	F	C
VILLONE MASSIMO			C	C	C	C	F	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	C	C	C	C	C	F	C
VIVIANI LUIGI	F		F	C	C	C	F	C
VOLCIC DEMETRIO		C	F	C	C		F	C
ZECCHINO ORTENSIO	M	C	C	M	M	M	F	M
ZILIO GIANCARLO	F	C	C	C	C	C	F	C